Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 61 del 2 marzo 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **66.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **67.**

Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **68.**

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **69.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della 61ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **70.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1979, *n.* **66.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO —
PRODI — OSSOLA — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments

The Republic of Italy and the Arab Republic of Egypt desiring to intensify economic co-operation between both countries, INTENDING to create favourable conditions for investments by nationals and companies of either country in the territory of the other country and

RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments are apt to stimulate the flow of capital to the benefit of the economic prosperity of both countries

HAVE AGREED AS FOLLOWS

Article 1

Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible the investment of capital by nationals or companies of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment.

Article 2

(1) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments completely owned by nationals or companies of the other Contracting Party to traetment less favourable than it accords to investments of its own nationals or companies or to investments of nationals or companies of any third country.

(2) Neither Contracting Party shall in its territory subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments, to treatment less favourable than it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third country.

(3) The treatment so granted shall not apply to privileges wich either Contracting Party accords to nationals or companies of a third country because of its membership in, or association with, a customs union, a common market or a free trade area.

Article 3

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy full protection in the territory of the other Contracting Party.

(2) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall not be expropriated in the territory of the other Contracting Party except for the public interest and against compensation. Such compensation would represent the equivalent at market prices of the investment expropriated; it shall be actually realizable, freely transferable, and shall be made without delay. Such compensation shall be fixed at the date of expropriation, nationalization or dispossession. Any dispute as to the conformity of such expropriation with the relevant legislation, or as to the amount of the compensation, would be subject, at the request of the interested Party, to review by due process of law in competent Courts of the country where the investment has taken place.

(3) Nationals or companies of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflict, or to others incidents considered as such by the international law, shall be accorded treatment no less favourable by such other Contracting Party than that Party accords to its own nationals or companies, as regards indemnification or compensation.

(4) Nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in the present Article.

Article 4

Either Contracting Party shall in respect of investments by nationals or companies of the other Contracting Party grant to those nationals or companies the free transfer of:

1. returns;

2. royalties deriving from incorporeal rights as defined in Article 8, paragraph 1, letters *d*) and *e*);

3 instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investment;

4. amounts spent for the management of the investment in the territory of the other Contracting Party;

5 additional funds necessary for the maintenance of the investment in either countries;

6 the value of partial or total liquidation of the investment, including a liquidation effected as a result of any event mentioned in paragraph 3 of Article 3

Article 5.

In case one Contracting Party has granted any financial security against non-commercial risks in respect of an investment by a national or a company in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognize the subrogation by assignment of the granter to the rights of the investor as to damage, if payment has been made under that security to the extent of that payment and within the rights of the investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party concerned by virtue of such assignment, Articles 3 and 4 shall apply respectively.

Article 6.

Transfers under Articles 3, 4 and 5 shall be made without delay Such transfer would be made in convertible currency according to the legislation in force in the territories of both Contracting Parties at the rate of exchange applied to the financial transactions on the date this transfer is made.

Article 7.

In case either Contracting Party has agreed upon more favourable terms with nationals or companies of the other Contracting Party, such terms shall supersede those specified in this Agreement

Article 8

(1) The term "investment" comprises every kind of asset accepted in accordance with the respective prevailing legislation of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively.

a) Movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;
b) shares of companies and other kinds of interest;
c) claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;
d) copyrights, industrial property rights, technical processes, know-how, trade marks and trade-names;
e) business concessions under public law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment.

(2) The term "returns" means

The amounts yielded by an investment for a definite period as profit or interest.

(3) The term "Nationals" means

Physical persons who, according to the respective legislation of each Contracting Party, are considered citizens of that Country.

(4) The term "company" means

Any legal entity established on the territory of either Contracting Party according to its national legislation and having its seat within its territory.

Article 9.

The present Agreement shall also apply to investments by nationals or companies of either Contracting Party, made prior to the entering into force of this Agreement and accepted in accordance with the respective prevailing legislation of either Contracting Party.

Article 10

(1) Disputes concerning the interpretation or application of the present Agreement should, if possible, be settled by the Government of the two Contracting Parties.

(2) If a dispute cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.

(3) Such arbitral tribunal shall be constituted for each individual case as follows: Each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third country as their chairman to be appointed by the Governments of the two Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three months, from the date on wich either Contracting Party has informed the other Contracting Party that it wants to submit the dispute to an arbitral tribunal.

(4) If the periods specified in paragraph 3 above have not been observed, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President should make the necessary appointments. If the Vice-President is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party should make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be final and binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the

arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitral tribunal may make a different regulation concerning costs. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.

(6) Local judicial remedies should be exhausted before any dispute can be submitted to an arbitral tribunal

Article 11

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

Article 12

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the exchange of instruments of ratification It shall remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth, unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

DONE at Cairo, on 29th April 1975 in English language in two original copies

For the Republic of Italy

MARIANO RUMOR

For the Arab Republic of Egypt

ISMAIL FAHMY

PROTOCOL

On signing the Agreement concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, concluded between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Italy, the undersigned plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

(1) *Ad Articles 1 and 2*

Investments to be made in accordance with the laws and regulations of a Contracting Party in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party shall enjoy the full protection of the present Agreement. Either Contracting Party may subject investments to prior formal approval in accordance with its respective laws and regulations. If an admission procedure is required for making an investment, such investment shall enjoy the protection of the present Agreement as from the date of the issuing of the document of admission.

Applications for foreign investments in the Arab Republic of Egypt should be submitted to the General Authority for Arab and Foreign Investments and Free Zones.

(2) *Ad Article 2*

a) The following shall more particularly, though not exclusively, be deemed "activity" within the meaning of paragraph 2 of Article 2: the management, maintenance, use, and enjoyment of an investment. The following measures shall in particular, be deemed "treatment less favourable" within the meaning of paragraph 2 of Article 2 if directed in a discriminatory way against nationals or companies of the other Contracting Party: restricting the purchase of raw or auxiliary materials, of power or fuel or of means of production or operation of any kind, impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects.

b) Paragraph 2 of Article 2 shall not apply to entry, sojourn and activity as an employee.

Mesaures that have to be taken for reasons of public security and order, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 2.

(3) *Ad Article 3*

The provisions of paragraph 2 of Article 3 shall also apply to any measure of expropriation, nationalization or dispossession, either direct or indirect, against investments made by nationals or compianes of the other Contracting Party. Expropriation shall mean the taking away of any property right which in itself or in conjunction with other rights constitutes an investment.

(4) *Ad Article 4*

"Liquidation" within the meaning of Article 4 shall be deemed to include any disposal effected for the purpose of completely or partly giving up the investment concerned.

(5) *Ad Article 5*

In the event of volontary liquidation or in case the investor, for reason beyond his control cannot continue to invest the funds transferred to the Arab Republic of Egypt, the capital invested, plus a certain percentage, would be completely transferred within delays stipulated by the laws and regulations in force in either countries

(6) *Ad Article 6.*

The term "without delay" within the meaning of paragraph 1 of Article 6 is deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required for the completion of transfer formalities.
The term "rate of exchange" within the meaning of Article 6 is intended to be the rate of exchange applied to the financial transactions expressed in freely convertible currency.

(7) *Ad Articles 2 and 8.*

a) Returns from an investment, as well as returns from reinvested returns, shall enjoy the same protection as the original investment.
b) Without prejudice to any other method of determining nationality, any person in possession of a valid national passport issued by the appropriate authorities of either Contracting Party shall be deemed to be a national of that Party.

(8) Whenever goods or persons connected with the making of investments are to be transported, either Contracting Party shall neither exclude nor hinder transportation enterprises of the other Contracting Party and shall issue permits as required to carry out such transports.

DONE at Cairo, on 28th April 1975 in English language in two original copies

For the Republic of Italy
MARIANO RUMOR

For the Arab Republic of Egypt
ISMAIL FAHMY

ANNEX 1

Cairo, 29th April 1975

The Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Excellency,

Intending to facilitate and promote the making and developing of investments by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt the Government of the Arab Republic of Egypt will grant the necessary permits to Italian nationals who in connection with investments by Italian nationals or companies desire to enter and stay in the Arab Republic of Egypt and to carry on an activity there as employees, except as reasons of public order and security, of public health or morality may warrant otherwise.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

ISMAIL FAHMY

His Excellency
Mariano Rumor
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

ANNEX 1

Cairo, 29th April 1975

The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of to-day which reads as follows

" Intending to facilitate and promote the making and developing of investments by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt, the Government of the Arab Republic of Egypt will grant the necessary permits to Italian nationals who in connection with investments by Italian nationals or companies desire to enter and stay in the Arab Republic of Egypt and to carry on an activity there as employees, except as reasons of public order and security, of public health or morality may warrant otherwise ".

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

MARIANO RUMOR

His Excellency
Ismail Fahmy
Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

ANNEX 2

Cairo, 29th April 1975

The Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Excellency,

I would like to confirm that we have agreed upon the following:

Transfers made according to Articles 3, 4 or 5 of the Agreement will be effected without delay in the currency agreed upon in accordance with paragraph 6 of the Protocol.

If either of the periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol is exceeded, the Contracting Party concerned will apply a rate of exchange not less favourable than the rate valid on the last day of the respective periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

ISMAIL FAHMY

His Excellency
Mariano Rumor
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

ANNEX 2

Cairo, 29th April 1975

The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of today which reads as follows

" I would like to confirm that we have agreed upon the following:
Transfers made according to Article 3, 4 or 5 of the Agreement will be effected without delay in the currency agreed upon in accordance with paragraph 6 of the Protocol.

If either of the periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol is exceeded, the Contracting Party concerned will apply a rate of exchange not less favourable than the rate valid on the last day of the respective periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol ".

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

MARIANO RUMOR

His Excellency
Ismail Fahmy
Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

ANNEX 3

Cairo, 29th April 1975

The Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Excellency,

I have the honour to inform you that the Government of the Arab Republic of Egypt in order to promote the making of investments by nationals or companies of the Republic of Italy in the territory of the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement, will provisionally apply the Agreement as from the day of signature and is ready to issue as from that date the documents of admission as referred to in paragraph 1 of the Protocol to the present Agreement.

This declaration of intent is exclusively given with the aim that the Government of the Republic of Italy may consider the issuing of guarantees for investments to be made by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

ISMAIL FAHMY

His Excellency

Mariano Rumor

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

ANNEX 3

Cairo, 29th April 1975

The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of to-day which reads as follows

" I have the honour to inform you that the Government of the Arab Republic of Egypt in order to promote the making of investments by nationals or companies of the Republic of Italy in the territory of the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement, will provisionally apply the Agreement as from the day of signature and is ready to issue as from that date tre documents of admission as referred to in paragraph 1 of the Protocol to the present Agreement.

This declaration of intent is exclusively given with the aim that the Government of the Republic of Italy may consider the issuing of guarantees for investments to be made by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement "

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

MARIANO RUMOR

His Excellency

Ismail Fahmy

Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

N. B. — TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica d'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, desiderando intensificare la collaborazione tra i due Paesi,

Intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti da parte dei cittadini (*nationals*) e società dei rispettivi Paesi nel territorio dell'altro Paese e

Riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sono atte a stimolare il flusso di capitali a beneficio della prosperità economica di entrambi i Paesi,

Hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Ciascuna Parte contraente promuoverà, per quanto possibile, sul proprio territorio l'investimento di capitali da parte dei cittadini (*nationals*) o delle società dell'altra Parte contraente e ammetterà tali investimenti in conformità alla propria legislazione. In ogni caso essa accorderà a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.

Articolo 2

1 Nessuna delle Parti contraenti assoggetterà gli investimenti interamente posseduti da cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad investimenti dei propri cittadini (*nationals*) o società, o ad investimenti dei cittadini (*nationals*) o società di qualsiasi Paese terzo.

2 Nessuna delle Parti contraenti assoggetterà nel proprio territorio cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente, per quanto concerne la loro attività in relazione agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ai propri cittadini (*nationals*) o società oppure ai cittadini (*nationals*) o società di qualsiasi Paese terzo.

3 Il trattamento così concesso non si applicherà ai privilegi che l'una o l'altra delle Parti contraenti accorda ai cittadini (*nationals*) o società di un Paese terzo a causa della sua appartenenza, come membro o associato, ad un'unione doganale, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio.

Articolo 3.

1 Gli investimenti di cittadini (*nationals*) o società di una delle Parti contraenti godranno di completa protezione nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. Gli investimenti di cittadini (*nationals*) o società di una delle Parti contraenti non saranno espropriati nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo che nel pubblico interesse e dietro compenso. Tale compenso rappresenterebbe l'equivalente dell'investimento espropriato a prezzo di mercato; dovrà essere effettivamente ralizzabile, liberamente trasferibile e dovrà essere versato senza indugi. Tale compenso verrà stabilito alla data dell'esproprio, nazionalizzazione, o della spoliazione. Qualsiasi disputa circa la conformità di tale esproprio alla legislazione pertinente, o circa l'ammontare del compenso, sarebbe soggetta, su richiesta della Parte interessata, a un riesame attraverso un giusto procedimento legale dinanzi ai tribunali competenti del Paese ove l'investimento venne effettuato.

3. Ai cittadini (*nationals*) delle società delle Parti contraenti i cui investimenti subiscono delle perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti — considerati tali dal diritto internazionale — verrà accordato da detta altra Parte contraente un trattamento che non sia meno favorevole di quello che tale Parte accorda ai propri cittadini (*nationals*) o società per quanto concerne l'indennizzo o il compenso.

4. I cittadini (*nationals*) o le società di una delle Parti contraenti godranno del trattamento di nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte contraente per quanto attiene alle questioni di cui al presente articolo.

Articolo 4

Una delle Parti contraenti concederà, in relazione agli investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente, a tali cittadini (*nationals*) o società il libero trasferimento di:

1) profitti;

2) *royalties* derivanti da diritti incorporati come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere *d*) ed *e*);

3) rate in restituzione di prestiti miranti alla diretta partecipazione agli investimenti;

4) somme spese per l'amministrazione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte contraente;

5) fondi aggiuntivi necessari per il mantenimento dell'investimento in uno o l'altro dei Paesi;

6) il valore della legislazione parziale o totale dell'investimento ivi inclusa una liquidazione effettuata a seguito di qualsiasi evento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3

Artcolo 5

Qualora una Parte contraente abbia concesso una qualsiasi assicurazione finanziaria contro rischi non commerciabili rispetto a un investimento di un cittadino (*national*) o società nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconoscerà la surrogazione per nomina-assegnazione del concedente ai diritti dell'investitore in relazione ai danni, se il pagamento è stato effettuato con tale assicurazione nella misura di tale pagamento e nell'ambito dei diritti dell'investitore. Per quanto concerne il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte contraente interessata in virtù di tale assegnazione-nomina, si applicheranno rispettivamente gli articoli 3 e 4.

Articolo 6

I trasferimenti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 verranno effettuati senza indugio in valuta convertibile conformemente alla legislazione in vigore nei territori di entrambe le Parti contraenti ai tassi di cambio applicati alle transazioni finanziarie alla data in cui viene effettuato detto trasferimento

Articolo 7

Qualora una delle Parti contraenti avesse concordato condizioni più favorevoli con i cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente, tali condizioni sostituiranno quelle specificate nel presente Accordo.

Articolo 8

1 Il termine « investimento » comprende qualsiasi tipo di bene patrimoniale accettato in conformità con la rispettiva legislazione prevalente di una delle Parti contraenti e, più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

a) proprietà mobiliare e immobiliare così come altri diritti *in rem*, quali ipoteche, pegni, garanzie, usufrutti e diritti simili;

b) azioni di società e altri tipi di interessi;

c) diritto su somme utilizzate al fine di creare un valore economico o su qualsiasi prestazione avente valore economico;

d) diritti di autore, diritti su proprietà industriali, processi tecnici, *know-how*, marchi di fabbrica e ragione sociale;

e) concessioni commerciali ai sensi del diritto pubblico, ivi incluse le concessioni per la ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni alterazione ammessa della forma in cui tali beni patrimoniali sono investiti non influirà sulla loro classificazione quali investimenti

2. Il termine « proventi » significa: le somme che fruttano un investimento per un periodo definito sotto forma di profitti o interessi

3 Il termine « cittadini - *nationals* » significa: le persone fisiche che, conformemente alla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente, sono considerati cittadini di tale Paese.

4 Il termine « società » significa qualsiasi persona giuridica stabilita sul territorio di una delle due Parti contraenti conformemente alla sua legislazione nazionale ed avente la sua sede nell'ambito del territorio di tale Parte contraente.

Articolo 9

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti di cittadini (*national*) o società di una delle Parti contraenti, fatti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed accettati in conformità alla rispettiva legislazione prevalente di uno degli Stati contraenti.

Articolo 10

1 Le dispute riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovrebbero, se possibile, essere risolte dal Governo delle due Parti contraenti

2. Se una disputa non potrà essere risolta in tal modo, essa, su richiesta di una delle Parti contraenti dovrà essere sottoposta ad un tribunale d'arbitrato

3. Tale tribunale d'arbitrato sarà costituito per ciascun singolo caso come segue: ciascuna Parte contraente nominerà un membro e questi due membri concorderanno sulla nomina di un cittadino (*national*) di un Paese terzo quale loro presidente da parte dei Governi delle due Parti contraenti. Tali membri saranno nominati entro due mesi e tale presidente entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato l'altra Parte contraente che desidera sottoporre la disputa ad un tribunale d'arbitrato.

4 Se i termini di cui al paragrafo 3 che precede non sono stati osservati, una delle Parti contraenti può, in mancanza di qualsiasi altro accordo pertinente, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a fare le necessarie nomine Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti contraenti o se è in altro modo impedito a svolgere detta funzione, il Vice Presidente dovrà fare le necessarie nomine. Se il Vice Presidente non potesse svolgere detta funzione, il membro della Corte internazionale di giustizia immediatamente successivo per anzianità e che non sia un cittadino di una delle Parti contraenti dovrà fare le necessarie nomine.

5 Il tribunale d'arbitrato raggiungerà le sue decisioni con la maggioranza dei voti Tali decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovrà sostenere l'onere relativo al suo membro e al

suo Consiglio nelle procedure d'arbitrato; l'onere del Presidente e gli oneri restanti verranno sostenuti in parti eguali da entrambe le Parti contraenti. Il tribunale d'arbitrato potrà emettere un diverso regolamento relativo agli oneri. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale d'arbitrato determinerà la propria procedura

6 Prima di sottoporre qualsiasi disputa ad un tribunale d'arbitrato, dovranno essere stati esperiti tutti i ricorsi giudiziari locali

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari

Articolo 12

1 Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica Resterà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà a restare in vigore dopo tale termine per un successivo periodo di cinque anni e così di seguito, salvo che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza.

2. Rispetto agli investimenti effettuati prima della data del termine del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad essere efficaci per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data del termine del presente Accordo.

Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due originali

(Seguono le firme)

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo riguardante la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, concluso tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica d'Italia, i sottoscritti plenipotenziari hanno, inoltre, convenuto sulle seguenti disposizioni che dovrebbero essere considerate parte integrante di detto Accordo.

1 *Addenda articoli 1 e 2*

Gli investimenti da effettuarsi conformemente alle leggi e regolamenti di una Parte contraente sul suo territorio da parte di cittadini o società dell'altra Parte Contraente godranno della piena protezione del presente Accordo. Una delle Parti contraenti può assoggettare gli investimenti ad una precedente approvazione formale in conformità alle rispettive leggi e regolamenti. Se è necessaria una procedura di ammissione per effettuare un investimento, tale investimento godrà della protezione del presente Accordo dalla data dell'emissione del documento di ammissione.

Le domande per investimenti stranieri nella Repubblica Araba d'Egitto dovranno essere presentate alla General Authority for Arab and Foreign Investments and Free Zones.

2 *Addendum articolo 2*

a) Più particolarmente, quanto segue verrà considerato, sebbene non in via esclusiva, essere « attività » nell'ambito del significato del paragrafo 2 dell'articolo 2: l'amministrazione, mantenimento, uso e godimento di un investimento. Le seguenti misure, in particolare, verranno considerate « trattamento meno favorevole » nell'ambito del significato del paragrafo 2 dell'articolo 2 se (saranno) dirette in modo discriminatorio contro cittadini o società dell'altra Parte contraente: limitare l'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia o carburante o di mezzi di produzione o funzionamento di qualsiasi tipo, impedire il *marketing* (compravendita diretta) di prodotti dentro o fuori il Paese, così come qualsiasi altra misura avente effetti simili.

b) Il paragrafo 2 dell'articolo 2 non si applicherà all'ingresso, soggiorno e attività in qualità di impiegato.

Le misure che debbono essere adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, di sanità pubblica o moralità non verranno considerate « trattamento meno favorevole » nell'ambito del significato dell'articolo 2.

3. *Addendum articolo 3*

Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 si applicheranno anche a qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o spoliazione, sia diretta che indiretta, contro investimenti effettuati da cittadini o società dell'altra Parte contraente. Esproprio significherà la privazione di qualsiasi diritto di proprietà che, per se stesso, o aggiunto ad altri diritti costituisce un investimento.

4 *Addendum articolo 4*

« Liquidazione » nell'ambito del significato dell'articolo 4 sarà ritenuto includere qualsiasi cessione effettuata al fine di spogliarsi, completamente o in parte, dell'investimento in questione.

5 *Addendum articolo 5*

In caso di liquidazione volontaria, o qualora l'investitore per ragioni che sfuggono al suo controllo non possa continuare ad investire i fondi trasferiti nella Repubblica Araba di Egitto, il capitale investito, nonchè una certa percentuale, verrebbe completamente trasferito con le dilazioni fissate dalle leggi e regolamenti in vigore nei due Paesi.

6 *Addendum articolo 6*

Il termine « senza indugio », come da suo significato al paragrafo 1 dell'articolo 6, verrà considerato attuato se il trasferimento è effettuato entro il periodo di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalità inerenti al trasferimento

Per termine « tasso di cambio », come da suo significato all'articolo 6, si intende il tasso di cambio applicato alle transazioni finanziarie effettuate in valuta liberamente convertibile.

7 *Addenda articoli 2 e 8*

a) I redditi da investimenti, nonchè i redditi da redditi reinvestiti, godranno della stessa protezione goduta dall'investimento originario.

b) Senza pregiudizio degli altri metodi per determinare la cittadinanza, qualsiasi persona in possesso di un passaporto nazionale valido emesso dalle competenti autorità di una delle Parti contraenti sarà ritenuto essere cittadino (*national*) di tale Parte contraente.

8. Qualora merci o persone connesse alla realizzazione di investimenti debbano essere trasportate, le Parti contraenti non escluderanno nè ostacoleranno le imprese di trasporti dell'altra Parte contraente e rilasceranno i necessari permessi per effettuare tali trasporti.

Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due copie originali.

(*Seguono le firme*)

ALLEGATO 1

Cairo, 29 aprile 1975

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Eccellenza,

Con l'intento di facilitare e promuovere la realizzazione e lo sviluppo di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o compagnie italiani nella Repubblica Araba di Egitto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto concederà i permessi necessari ai cittadini (*nationals*) italiani i quali, in relazione ad investimenti da parte di cittadini o società italiani, desiderino entrare e stare nella Repubblica Araba di Egitto e svolgervi un'attività quali impiegati, salvo che ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di sanità o pubblica moralità non giustifichino il contrario.

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza

Mariano RUMOR

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO 1

Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto:

« Con l'intento di facilitare e promuovere la realizzazione e lo sviluppo di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o compagnie italiani nella Repubblica Araba di Egitto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto concederà i permessi necessari ai cittadini (*nationals*) italiani i quali, in relazione ad investimenti da parte di cittadini o società italiani, desiderino entrare e stare nella Repubblica Araba di Egitto e svolgervi un'attività quali impiegati, salvo che ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di sanità o pubblica moralità non giustifichino il contrario ».

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza

Ismail FAHMY

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

ALLEGATO 2

Cairo, 29 aprile 1975

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Eccellenza,

Desidero confermare che abbiamo concordato quanto segue

Trasferimenti eseguiti in base agli articoli 3, 4 o 5 dell'Accordo saranno effettuati senza ritardi nella valuta convenuta in conformità con il paragrafo 6 del Protocollo.

Se uno dei periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo viene superato, la Parte contraente interessata applicherà un tasso di scambio non meno favorevole del tasso valido l'ultimo giorno dei rispettivi periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo.

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza

Mariano RUMOR

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO 2

Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto:

« Desidero confermare che abbiamo concordato quanto segue

Trasferimenti eseguiti in base agli articoli 3, 4 o 5 dell'Accordo saranno effettuati senza ritardi nella valuta convenuta in conformità con il paragrafo 6 del Protocollo.

Se uno dei periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo viene superato, la Parte contraente interessata applicherà un tasso di scambio non meno favorevole del tasso valido l'ultimo giorno dei rispettivi periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo ».

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza

Ismail FAHMY

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

ALLEGATO 3

Cairo, 29 aprile 1975

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Eccellenza,

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Araba di Egitto, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o società della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, applicherà provvisoriamente l'Accordo a partire dalla data della firma, ed è pronto ad emettere, da tale data, i documenti di ammissione di cui al paragrafo 1 del Protocollo relativo al presente Accordo.

La presente dichiarazione di intenti viene fatta esclusivamente allo scopo di permettere al Governo della Repubblica Italiana di considerare il rilascio di garanzie per gli investimenti che verranno effettuati da cittadini o società italiani nella Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza

Mariano RUMOR

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO 3

Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto:

« Ho l'onore di informarla che il Governo della Repubblica Araba di Egitto, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o società della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, applicherà provvisoriamente l'Accordo a partire dalla data della firma, ed è pronto ad emettere, da tale data, i documenti di ammissione di cui al paragrafo 1 del Protocollo relativo al presente Accordo.

La presente dichiarazione di intenti viene fatta esclusivamente allo scopo di permettere al Governo della Repubblica Italiana di considerare il rilascio di garanzie per gli investimenti che verranno effettuati da cittadini o società italiani nella Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo »

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza

Ismail FAHMY

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **67.**

Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII della convenzione stessa.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)

PRÉAMBULE

Les parties contractantes

Reconnaissant qu'il importe de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs,

Conscientes, de la nécessité de faciliter les transports internationaux par conteneurs,

Reconnaissant à cet égard les avantages qu'il y aurait à officialiser des prescriptions internationales communes en matière de sécurité,

Considerant que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention,

Ont decidé d'officialiser les règles de construction des conteneurs destinées à garantir la sécurité de leur manutention, de leur gerbage et de leur transport dans des conditions normales d'exploitation, et à cet effet,

Sont convenues des dispositions suivantes:

Article premier

Obligation générale aux termes de la presente Convention

Les Parties Contractantes s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention.

Article II

Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

1 On entend par « conteneur » un engin de transport:

a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;

b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;

c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;

d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:

i) d'au moins 14 m^2 (150 pieds carrés) ou

ii) d'au moins 7 m^2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni l'emballage Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis.

2 L'expression « pièces de coin » désigne un aménagement d ouvertures et de faces disposées aux angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou de l'assujettir

3. Le terme « Administration » désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l'autorité de laquelle les conteneurs sont agréés

4. Le terme « agréé » signifie agréé par l'Administration

5. Le terme « agrément » s'entend de la décision par laquelle une Administration juge qu'un type de construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention

6. L'expression « transport international » désigne un transport dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l'un est un pays auquel s'applique la présente Convention La présente Convention s'applique également lorsqu'une partie d'un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d'un pays auquel s'applique la présente Convention.

7 Le terme « cargaison » désigne tous les articles et marchandises quelle qu'en soit la nature, transportés dans le conteneurs

8. Par « conteneur neuf », on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date

9. Par « conteneur existant », on entend tout conteneur qui n'est pas un conteneur neuf.

10. Par « propriétaire », on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.

11. Par « type de conteneur », on entend le type de construction agréé par l'Administration

12. Par « conteneur de la série », on entend tout conteneur construit conformément au type de construction agréé.

13. Par « prototype », on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront construits dans une même série.

14. L'expression « masse brute maximale de service » ou « R » désigne la masse totale maximale admissible du conteneur et de son chargement.

15. Le terme « tare » désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.

16. L'expression « charge utile maximale admissible » ou « P » représente la différence entre la masse brute maximale de service et la tare

Article III

Champ d'application

1. La présente Convention s'applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l'exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.

2. Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l'Annexe I applicables aux essais d'agrément par type ou aux essais d'agrément individuel.

3 Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant l'agrément des conteneurs existants énoncées dans l'Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Article IV

Essais, inspection, agrément et entretien

1. Pour mettre en œuvre les dispositions de l'Annexe I, chaque Administration doit instaurer une procédure efficace d'essais, d'inspection et d'agrément des conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut toutefois confier ces essais, inspection et agrément à des organisations dûment autorisées par elle.

2 L'Administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime qui avise les Parties Contractantes.

3. La demande d'agrément peut être adressée à l'Administration de toute Partie Contractante.

4 Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément aux dispositions de l'Annexe I.

5. Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l'Administration intéressée prendra les mesures qu'elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme auxdites règles ou pour retirer l'agrément.

Article V

Approbation de l'agrément

1 L'agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d'une Partie Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l'agrément accordé par eux.

2. Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s'applique la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention n'exclut l'application de réglementations ou lois nationales ou d'accords internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs transportant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont transportés par air. L'expression « marchandises dangereuses » aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux.

Article VI

Contrôle

1 Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l'article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, à moins qu'on ait la preuve évidente que l'état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l'exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu'il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.

2 Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'Administration responsable de cet agrément en sera informée par la Partie Contractante qui a décelé le défaut.

Article VII

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 15 janvier 1973, à l'Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au siège de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime à Londres (dénommée ci-après « l'Organisation »), à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1

4 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommé ci-après le Secrétaire général).

Article VIII

Entrée en vigueur

1 La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3 Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a) partie à la Convention telle qu'elle a été amendée; et

b) partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie à la Convention qui n'est pas lié par l'amendement

Article IX

Procédure d'amendement de tout ou partie de la présente Convention

1 La présente Convention peut être amendée sur proposition d'une Partie Contractante par l'une des procédures énoncées dans le présent article.

2. Amendement après examen au sein de l'Organisation:

a) Sur la demande d'une Partie Contractante, tout amendement proposé par cette Partie à la présente Convention sera examiné par l'Organisation. S'il est adopté par une majorité des deux tiers des présents et votants au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation, aux travaux duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec droit de vote, cet amendement sera communiqué à tous les membres de l'Organisation et à toutes les Parties Contractantes six mois au moins avant d'être examiné par l'Assemblée de l'Organisation. Toute Partie Contractante qui n'est pas membre de l'Organisation sera autorisée à participer à ses travaux et à voter quand l'amendement sera examiné par l'Assemblée de l'Organisation.

b) S'il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants de l'Assemblée, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué par l'Organisation à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

c) Cet amendement entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle il aura été accepté par les deux tiers des Parties Contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes, à l'exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront fait une déclaration pour indiquer qu'elles ne l'acceptent pas.

3. Amendement par une conférence:

Sur la demande d'une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes, une conférence des gouvernements à laquelle seront invités les Etats visés à l'article VII sera convoquée par le Secrétaire général pour examiner les amendements à la présente Convention.

4 Dès qu'un amendement entrera en vigueur, il remplacera, pour toutes les Parties Contractantes qui n'ont pas élevé d'objection contre lui, toute disposition antérieure à laquelle il se rapporte; une objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n'aura pas force obligatoire à l'égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l'agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s'applique.

5. Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l'Organisation de toute demande ou communication présentée aux termes du présent article et de la date à laquelle tout amendement entrera en vigueur

6. Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n'adopte pas, une proposition d'amendement aux Annexes, toute Partie Contractante pourra demander la convocation d'une Conférence, à laquelle tous les Etats visés à l'article VII seront invités. Lorsqu'un tiers au moins des autres Parties Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convoquera une Conférence pour examiner cet amendement aux Annexes

Article X

Procédure spéciale d'amendement des Annexes

1. Tout amendement aux Annexes proposé par une Partie Contractante sera examiné par l'Organisation à la demande de cette Partie.

2. S'il est adopté par une majorité des deux tiers des présents et votants au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation, aux débats duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec le droit de vote, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

3 Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime au moment de son adoption, à moins qu'à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime fixera en même temps, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu'elle élèvent des objections contre ledit amendement. Les dates visées dans le présent paragraphe seront fixées par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime, comprenant elle-même une majorité des deux tiers des Parties Contractantes.

Article XI

Dénunciation

1. Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général.

2. Une Partie Contractante qui aura élevé une objection contre un amendement aux Annexes pourra dénoncer la présente Convention et cette dénonciation aura effet à la date d'entrée en vigueur dudit amendement.

Article XII

Extinction

La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs

Article XIII

Règlement des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d'une autre manière sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera le Président du tribunal. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.

2. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties intéressées au différend.

3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité

5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

Article XIV

Réserves

1 Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l'exclusion de celles portant sur les dispositions des articles I à VI, de l'article XIII du présent article et des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l'article VII.

2 Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1:

a) modifie, pour la Partie Contractante qui l'a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure où elle leur est applicable, et

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve.

3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général.

Article XV

Notification

Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et XIV, le Secrétaire général notifiera à tous les Etats visés à l'article VII:

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article VII,

b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article VIII,

c) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles IX et X,

d) les dénonciations au titre de l'article XI,

e) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article XII

Article XVI

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article VII.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
Wilfried Platzer
(16 mai 1973)

Pour le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie
E. Zakhariev
(12 janvier 1973)

Pour le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie
(Traduction) avec réserves
N. Junkev
(9 novembre 1973)

Pour le Gouvernement du Canada:
Sous réserve de ratification
John L. MacAngus
(5 décembre 1972)

Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque:
Dr. N. Zemla
(28 décembre 1973)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
Sous réserve de ratification
Otto Baron von Stempel
(5 décembre 1972)

Pour le Gouvernement de la République de Finlande:
Chargé d'affaires a.i. of Finland
Riitta Orö
(20 décembre 1973)

Pour le Gouvernement de la République française:

Le Gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article XIV, émet une réserve à l'encontre du 4ème paragraphe de l'article X rédigé comme suit: « une objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n'aura pas force obligatoire à l'égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l'agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s'applique ». Lorsqu'une objection aura été élevée contre un amendement par une Partie Contractante, les dispositions de cet amendement ne lui seront pas opposables.

Sous réserve d'approbation ultérieure
M. Jacquier
(13 décembre 1973)

Pour le Gouvernement de la Republique populaire hongroise:
Kuzsol D.
(10 janvier 1973)

Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne
E. Wisniewski
(20 décembre 1972)

Pour le Gouvernement de la République de Corée :
(Traduction) sous réserve de ratification
TONG JIN PARK
(11 janvier 1973)

Pour le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie :
Sous réserve de ratification; avec déclaration à disposition de l'article VII
PRETOR POPA
(19 décembre 1973)

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse :
FÉLIX-CLÉMENT VANEY
(8 décembre 1972)

Pour le Gouvernement de la République turque:

Avec une réserve sur la partie ci-dessous reproduite du 4ème paragraphe de l'article X: « une objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n'aura pas force obligatoire à l'égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l'agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s'applique »
A. COSKUN KIRCA
(15 décembre 1972)

Pour le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine
(Traduction) avec réserves
N. LUNKOV
(9 novembre 1973)

Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
(Traduction) avec réserves
N. LUNKOV
(23 août 1973)

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
L. F. STANDEN
J. L. B. GARCIA
(13 février 1973)

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
(Traduction) sous réserve de ratification
AARON W. REESE
JOHN B. O'LOUGHLIN
(5 décembre 1972)

Pour le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie :
(Traduction) sous réserve d'approbation
GASPARI DUSAN
(20 mars 1973)

ANNEXE I

REGLES RELATIVES A L'ESSAI, L'INSPECTION, L'AGREMENT ET L'ENTRETIEN DES CONTENEURS

CHAPITRE PREMIER

RÈGLES COMMUNES À TOUS LES SYSTÈMES D'AGRÉMENT

Règle 1

Plaque d'agrément aux fins de la sécurité

1. Une plaque d'agrément aux fins de la sécurité conforme aux spécifications de l'appendice de la présente Annexe est fixée à demeure sur tout conteneur agréé à un endroit où elle soit bien visible, à côté de toute autre plaque d'agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne puisse pas être aisément endommagée.

2 *a*) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français:
« *Agrément CSC aux fins de la sécurité* »
Pays d'agrément et référence de l'agrément
Date de construction (mois et année)
Numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l'Administration
Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises)
Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)
Charge utilisée pour l'essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises)

b) Un espace libre devrait être réservé sur la plaque pour l'insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 de la présente règle et aux essais 6 et 7 de l'Annexe II. Un espace libre devrait également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d'entretien et des examens d'entretien ultérieurs.

3. Lorsque l'Administration estime qu'un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions de la présente Convention et que le facteur de résistance des parois d'extrémité ou des parois latérales, ou des deux est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l'Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

4 La présence de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l'obligation d'apposer les étiquettes ou indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.

Règle 2

Entretien

1. Il appartient au propriétaire du conteneur de le maintenir dans un état satisfaisant du poin de vue de la sécurité.

2. Le propriétaire doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure prescrite ou approuvée par la Partie Contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les conditions d'exploitation. La date (mois et année) avant laquelle un conteneur doit être examiné pour la première fois doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

3 La date (mois et année) avant laquelle le conteneur devra faire l'objet d'un nouvel examen sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ou le plus près possible de cette plaque et d'une façon qui soit acceptable pour la Partie Contractante qui a prescrit au approuvé la procédure particulière d'entretien.

4 L'intervalle entre la date de construction et la date du premier examen ne doit pas dépasser cinq ans. L'examen ultérieur des conteneurs neufs et le réexamen des conteneurs existants doivent être effectués à des intervalles ne dépassant pas 24 mois. Tous lex examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.

5 Aux fins de la présente règle, « la Partie Contractante intéressée » s'entend de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le propriétaire a son domicile ou son siège principal.

Chapitre II

Règles relatives a l'agrément des conteneurs neufs par type de construction

Règle 3

Agrément des conteneurs neufs

Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu de la présente Convention, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l'Annexe II.

Règle 4

Agrément par type de construction

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'Administration examine les plans et assiste à des essais de prototype pour s'assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l'Annexe II. Lorsqu'elle s'en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.

Règle 5

Dispositions relatives à l'agrément par type de construction

1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'Administration, accompgnée de plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander d'Administration

2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.

3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage:

a) à mettre à la disposition de l'Administration tout conteneur du type de construction en question qu'elle peut vouloir examiner;

b) à informer l'Administration de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur, et à n'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord;

c) à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre;

d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.

4 L'agrément peut être accordé par l'Administration aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé, si elle juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais effectués en vue de l'agrément par type de construction.

5. L'Administration ne donnera au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.

Règle 6

Examen en cours de construction

Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'Administration doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'elle juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question

Règle 7

Notification adressée à l'Administration

Le constructeur informe l'Administration avant que commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé

Chapitre III

Règles relatives a l'agrément individuel des conteneurs neufs

Règle 8

Agrément individuel des conteneurs

L'Administration, après avoir procédé à l'examen et assisté aux essais, peut accorder l'agrément de conteneurs individuels lorsqu'elle juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente

Convention; quand l'Administration juge que tel est le cas, elle notifie l'octroi de l'agrément par écrit au demandeur; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES A L'AGRÉMENT DES CONTENEURS EXISTANTS

Règle 9

Agrément des conteneurs existants

1. Si, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le propriétaire d'un conteneur existant présente les renseignements suivants à une Administration:

a) date et lieu de construction;
b) numéro d'identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;
c) masse brute maximale de service;
d) *i*) preuve que ce type de conteneur a été exploité dans des conditions de sécurité pour les transports maritimes et/ou intérieurs, pendant une période d'au moins deux ans, ou
ii) preuve jugée satisfaisante par l'Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu'il satisfait aux conditions techniques énoncées à l'Annexe II à l'exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d'extrémité et des parois latérales, ou
iii) preuve que le conteneur a été fabriqué conformément à des normes qui, de l'avis de l'Administration, sont équivalentes aux conditions techniques énoncées à l'Annexe II, à l'exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d'extrémité et des parois latérales;
e) charge admissible de gerbage pour 1,8 (kilogrammes et livres anglaises); et
f) autres indications requises sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité,

l'Administration, après inspection, fait alors savoir par écrit au propriétaire si l'agrément est octroyé et, dans l'affirmative, cette notification autorise le propriétaire à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, après qu'un examen du conteneur en cause aura été affectué conformément à la Règle 2.

2. Les conteneurs existants, qui ne satisfont pas aux conditions prévues pour pouvoir être agréés en vertu du paragraphe 1. de la présente Règle, peuvent être présentés aux fins d'agrément dans les conditions prévues aux chapitres II et III de la présente Annexe. La prescription de l'Annexe II relative aux essais de résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales n'est pas applicable à ces conteneurs. L'Administration peut, si elle a acquis la conviction qu'ils ont été en service, renoncer, dans la mesure où elle le juge opportun, à certaines exigences relatives à la présentation de plans et aux essais, exception faite des essais de levage et de résistance du plancher.

APPENDICE

La plaque d'agrément aux fins de la sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme d'une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistant à la corrosion et à l'incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravés en creux ou en relief, ou inscrits de manière à être lisibles en permanence, les mots « Agrément CSC aux fins de la sécurité », en caractères d'au moins 8 mm de hauteur; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de hauteur.

AGRÉMENT CSC AUX FINS DE LA SÉCURITÉ

1 ...... [GB - L/749/2/7/75]
2 ...... DATE DE CONSTRUCTION ......
3 ...... NUMÉRO D'IDENTIFICATION ......
4 ...... MASSE BRUTE MAXIMALE ...... kg - ...... lb
5 ...... CHARGE ADMISSIBLE DE GERBAGE POUR 1,8 g ...... kg - ...... lb
6 ...... CHARGE UTILISÉE POUR L'ESSAI DE RIGIDITÉ ...... kg - ...... lb
7 ......
8 ......
9 ......

≧ 200 mm — ≧ 100 mm

1) Pays d'agrément et référence de l'agrément comme indiqués dans l'exemple de la ligne 1 (le pays d'agrément devrait être indiqué au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'enregistrement des véhicules *motorisés dans le trafic routier international*).

2) Date (mois et année) de construction.

3) Numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas des conteneurs existants dont on ignore ce numéro, numéro attribué par l'Administration.

4) Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).

5) Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).

6) Charge utilisée pour l'essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

7) Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d'extrémité sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.

8) Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P.

9) Date (mois et année) du premier examen d'entretien pour les conteneurs neufs et, éventuellement, dates (mois et année) des examens d'entretien ultérieurs.

ANNEXE II

REGLES DE CONSTRUCTION ET MATIERE DE SECURITE ET ESSAIS

Introduction

Les dispositions de la présente Annexe supposent qu'à aucun stade de l'exploitation des conteneurs, les efforts dus aux mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu'aux forces extérieures n'excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes:

a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu;

b) la cargaison transportée à l'intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.

Construction

1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en un matériau approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d'anomalies le rendant inapte à l'usage auquel on le destine.

2 On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes de levage et d'arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.

3. Tout conteneur pourvu de dispositifs particuliers qui ne doivent être utilisés que lorsqu'il est vide doit porter une marque indiquent cette restriction

Charges d'essai et procédures d'essai

Lorsque le modèle de conteneur s'y prête, les charges d'essai et procédures d'essai suivantes seront appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais:

CHARGES D'ESSAI ET FORCES APPLIQUÉES	PROCEDURES D'ESSAI

1. LEVAGE

Le conteneur, chargé du *lest* prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d'accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant 5 minutes, puis reposé sur le sol.

A) LEVAGE PAR LES PIECES DE COIN

CHARGES D'ESSAI ET FORCES APPLIQUÉES	PROCEDURES D'ESSAI
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 2 R.	i) *Levage par les pièces de coin supérieures:* Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) supérieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin supérieures. Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou inférieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin supérieures de telle manière que chaque dispositif de levage fasse un angle de 30° avec la verticale.
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR De manière à lever la masse totale égale à 2 R, conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique *Procédures d'essai*).	ii) *Levage par les pièces de coin inférieures* Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur de telle manière que les dispositifs de levage n'entrent en contact qu'avec les pièces de coin inférieures. Les forces de levage doivent être appliquées aux angles suivants par rapport à l'horizontale: 30° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 12 000 mm (40 pieds); 37° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 9 000 mm (30 pieds), mais inférieure à 12 000 mm (40 pieds); 45° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 6 000 mm (20 pieds), mais inférieure à 9 000 mm (30 pieds); 60° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) inférieure à 6 000 mm (20 pieds).

B) LEVAGE PAR DES MÉTHODES FAISANT APPEL À D'AUTRES DISPOSITIFS

CHARGES D'ESSAI ET FORCES APPLIQUÉES	PROCEDURES D'ESSAI
CHARGE À L'INTERIEUR DU CONTENEUR Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R. FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique *Procédures d'essai*).	i) *Levage par les entrées pour fourches* Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le même plan horizontal, une barre étant centrée dans chacune des entrées pour fourches qui servent à lever le conteneur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que les fourches dont l'usage est prévu pour la manutention du conteneur et doivent pénétrer dans l'entrée sur 75 % au moins de la profondeur de celle-ci.
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R.	ii) *Levage par les dispositifs pour pinces de préhension* Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le même plan horizontal, un patin étant disposé sous chaque dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même surface de levage que les pinces dont l'usage est prévu
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique *Procédures d'essai*).	iii) *Autres méthodes* Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu'ils sont chargés, de toute autre manière que celles mentionnées en A ou B *i*) et *ii*) doivent aussi être soumis à un essai avec des charges à l'intérieur et des forces appliquées à l'extérieur reproduisant les conditions d'accélération propres à cette méthode.

CHARGES D'ESSAI ET FORCES APPLIQUÉES	PROCÉDURES D'ESSAI
2. GERBAGE	
1. Dans les conditions de transport international où les forces d'accélération verticales maximales diffèrent sensiblement de 1,8 *g*, et lorsque le contenu n'est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d'accélération. 2. Les conteneurs qui ont satisfait à l'essai peuvent être considérés comme pouvant supporter la charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique « Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) ».	
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge l'essai, soit égale à 1,8 R.	Le conteneur, chargé du *lest* prescrit, est posé sur quatre socles au même niveau, placés sur une surface horizontale rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes. Les socles doivent être centrés sous les pièces de coin et être approximativement de mêmes dimensions que celles-ci.
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin supérieures à une force égale à ¼ × 1,8 × a charge admissible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement de haut en bas.	Chaque *force extérieure* doit être appliquée à chacune des pièces de coin par l'intermédiaire d'une pièce de coin d'essai correspondante ou d'un socle de mêmes dimensions. La pièce de coin d'essai ou le socle doit être déporté, par rapport à la pièce de coin supérieure du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens longitudinal.
3. CHARGES CONCENTREES *a*) SUR LE TOIT	
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR Aucune	
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) uniformément répartie sur une surface de 600 mm × 300 mm (24 pouces × 12 pouces).	Les *Forces extérieures* doivent être appliquées verticalement de haut en bas sur la surface extérieure de la partie la moins résistante du toit du conteneur.
b) SUR LES PLANCHERS	
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR Deux charges concentrées de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur sur une surface de contact de 142 cm² (22 pouces carrés).	On doit procéder à l'essai, le conteneur reposant sur quatre supports au même niveau, placés sous les pièces de coin inférieures de manière que la base du conteneur puisse s'incurver librement.

CHARGES D'ESSAI ET FORCES APPLIQUÉES	PROCÉDURES D'ESSAI
	On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif d'essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale à 5 460 kilogrammes (12 000 livres anglaises) et que cette masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de 2 730 kilogrammes (6 000 livres anglaises) sur chaque surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après scargement, 284 cm² (44 pouces carrés), soit 142 cm² (22 pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et l'écartement entre leurs centres de 760 mm (30 pouces).
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR Aucune.	
4. RIGIDITE TRANSVERSALE	
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR: Aucune.	Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et, pour *éviter tout déplacement latéral et* vertical, assujetti à des dispositifs d'ancrage disposés de manière que la contrainte latérale ne s'exerce que sur les pièces de coin inférieures diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces sont appliquées.
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR De manière à exercer une poussée latérale sur les membrures d'extrémité du conteneur. Les forces seront égales à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu.	Les *forces extérieures* doivent être appliquées, soit séparément, soit simultanément, sur chacune des pièces de coin supérieures, d'un côté du conteneur, parallèlement à la base et aux plans des parois d'extrémité du conteneur. Les forces doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les pièces de coin, puis en sens opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque paroi d'extrémité est symétrique par rapport à son axe vertical central, une paroi latérale seulement est soumise à l'essai; dans le cas de conteneurs ayant des parois d'extrémité asymétriques par rapport à leurs axes centraux, les deux parois doivent être soumises à l'essai.
5. SOLLICITATION LONGITUDINALE (ESSAI STATIQUE)	
Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu'ils pourron être exposés, *dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un* plan horizontal.	
CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à la masse brute maximale de service (R).	Le conteneur soumis à l'essai de sollicitation longitudinale, chargé du *lest* prescrit, est fixé à deux points d'ancrage appropriés à l'aide des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes d'une de ses extrémités.

CHARGES D'ESSAI ET FORCES APPLIQUÉES	PROCEDURES D'ESSAI
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR:	
Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque extrémité du conteneur en compression et en traction, c'est-à-dire force totale égale à 2 R pour l'ensemble du conteneur.	Les *forces extérieures* doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les points d'ancrage, puis en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis à l'essai.

6. PAROIS D'EXTREMITE

Les parois d'extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d'extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l'Annexe I.

CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR:	
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi d'extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.	La *charge intérieure* prescrite doit être appliquée comme suit: les deux parois d'extrémité du conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles son identiques. Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi d'extrémité. On peut soumettre à l'essai séparément ou simultanément les parois d'extrémité des conteneurs qui n'ont pas de parois latérales ouvertes ou de portes latérales. Les parois d'extrémité des conteneurs qui sont pourvus de parois latérales ouvertes ou de portes latérales doivent être soumises à des essais séparément. Lorsque les parois d'extrémité sont soumises à l'essai séparément les réactions aux forces appliquées à la paroi d'extrémité doivent être limitées à la base du conteneur.
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR: Aucune.	

7. PAROIS LATERALES

Les parois latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l'Annexe I.

CHARGE À L'INTÉRIEUR DU CONTENEUR:	
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.	La *charge intérieure* prescrite doit être appliquée comme suit les deux parois latérales d'un conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être soumises à des essais séparément et les réactions à la charge à l'intérieur du conteneur doivent être limitées aux pièces de coin ou aux montants d'angle correspondants. Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l'essai dans les conditions d'exploitation pour lesquelles ils sont conçus, par exemple avec les traverses supérieures démontables en place.
FORCES APPLIQUÉES À L'EXTÉRIEUR Aucune	

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI (CSC)

PREAMBOLO

Le Parti contraenti

Riconoscendo la necessità di mantenere un grado elevato di sicurezza della vita umana in occasione della movimentazione, dell'impilaggio e del trasporto dei contenitori,

Consapevoli della necessità di facilitare i trasporti internazionali a mezzo di contenitori,

Riconoscendo a tale proposito i vantaggi che deriverebbero dal rendere ufficiali norme internazionali comuni in materia di sicurezza,

Ritenendo che il mezzo migliore per giungere a tale scopo sia quello di stipulare una Convenzione,

Hanno deciso di rendere ufficiali le norme per la costruzione dei contenitori per garantire la sicurezza della loro movimentazione, impilaggio e trasporto nelle normali condizioni operative e a tal fine,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni

Articolo I

Obbligo generale ai termini della presente Convenzione

Le Parti contraenti si impegnano a dare effetto alla disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Articolo II

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:

1 Per « contenitore » si intende un mezzo di trasporto

a) di carattere permanente e, di conseguenza, abbastanza resistente da consentirne un uso ripetuto;

b) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico per mezzo di una o più modalità di trasporto;

c) progettato per essere fissato e/o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine blocchi d'angolo;

d) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia

i) di almeno 14 m^2 (150 piedi quadrati) o
ii) di almeno 7 m^2 (75 piedi quadrati) se il contenitore è provvisto di blocchi d'angolo superiori

Il termine « contenitore » non comprende nè i veicoli, nè l'imballaggio Comprende però i contenitori trasportati su châssis

2. Per « blocchi d'angolo » si intende un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori e/o inferiori del contenitore e che ne consentano la movimentazione, l'impilaggio e/o il fissaggio.

3. Per « Amministrazione » si intende il Governo della Parte contraente sotto la cui autorità vengono approvati i contenitori.

4 Per « approvato » si intende approvato dall'Amministrazione.

5. Per « approvazione » si intende il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione o il singolo contenitore offre le garanzie di sicurezza previste dalla presente Convenzione.

6. Per « trasporto internazionale » si intende un trasporto i cui punti di partenza e di arrivo siano situati sul territorio di due paesi di cui almeno uno sia un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.
La presente Convenzione si applica anche allorché una parte del tragitto tra due paesi abbia luogo sul territorio di un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.

7. Per « carico » si intendono tutti gli articoli e le merci, qualunque sia la loro natura, trasportati nei contenitori.

8. Per « contenitore nuovo » si intende ogni contenitore la cui costruzione sia stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente a tale data

9. Per « contenitore esistente » si intende ogni contenitore che non sia un contenitore nuovo

10. Per « proprietario » si intende sia il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, sia il locatario o il depositario se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assumerà le responsabilità del proprietario per quanto riguarda la manutenzione e il controllo del contenitore conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

11 Per « tipo di contenitore » si intende il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione.

12. Per « contenitore di serie » si intende ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato.

13. Per « prototipo » si intende un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o saranno costruiti di serie.

14. Per « massima massa lorda operativa » o « R » si intende la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico

15 Per « tara » si intende la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso

16. Per « carico utile massimo ammissibile » o « P » si intende la differenza tra la massima massa lorda operativa e la tara

Articolo III

Campo di applicazione

1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo

2 Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale

3 Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'Allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo IV

Prove, ispezione, approvazione e manutenzione

1 Per attuare le disposizioni dell'Allegato I, ogni Amministrazione deve instaurare una efficace procedura di prova, ispezione e approvazione dei contenitori, conformemente ai criteri stabiliti nella presente Convenzione; essa può tuttavia affidare tali prove, ispezioni e approvazioni ad organismi da essa autorizzati nella debita forma

2. L'Amministrazione che affida tali prove, ispezioni e approvazioni ad una organizzazione deve informarne il Segretario Generale dell'Organizzazione consultiva marittima internazionale (IMCO) che avvisa le Parti contraenti.

3. La richiesta di approvazione può essere rivolta all'Amministrazione di ogni Parte contraente.

4. Ogni contenitore deve essere mantenuto in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza, conformemente alle disposizioni dell'Allegato I.

5. Se un contenitore approvato non risponde alle norme degli Allegati I e II, l'Amministrazione interessata adotterà le misure che essa riterrà necessarie per far sì che il contenitore sia reso conforme alle suddette norme o per ritirare l'approvazione.

Articolo V

Riconoscimento dell'approvazione

1. L'approvazione concessa alle condizioni della presente Convenzione sotto la responsabilità di una Parte contraente deve essere riconosciuta dalle altre Parti contraenti per tutto ciò che riguarda gli obiettivi della presente Convenzione. Essa deve essere considerata dalle altre Parti contraenti come avente lo stesso valore dell'approvazione da esse concessa.

2. Una Parte contraente non deve imporre nessuna altra disposizione e nessun altra prova in materia di sicurezza di costruzione dei contenitori ai quali si applica la presente Convenzione, tuttavia nessuna disposizione della presente Convenzione esclude l'applicazione di regolamentazioni o leggi nazionali o accordi internazionali che prescrivano norme o prove supplementari in materia di sicurezza nella costruzione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto di merci pericolose, o in materia di sicurezza nella costruzione degli elementi caratteristici di contenitori che trasportino liquidi sfusi, o in materia di sicurezza nella costruzione di contenitori che vengano trasportati per via aerea. L'espressione « merci pericolose » avrà il senso attribuito dagli accordi internazionali.

Articolo VI

Controllo

1. Ogni contenitore approvato in virtù dell'articolo III deve essere sottoposto, sul territorio delle Parti contraenti, al controllo dei funzionari debitamente autorizzati da tali Parti Tale controllo deve limitarsi alla verifica della presenza sul contenitore, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, di una targa di approvazione ai fini della sicurezza valida, a meno che non vi sia la prova evidente che lo stato del contenitore presenti un rischio manifesto per la sicurezza. In questo caso il funzionario incaricato del controllo deve esercitare tale controllo solo nella misura in cui esso è necessario per assicurarsi che il contenitore sia ripristinato in condizioni di sicurezza, prima che sia rimesso in servizio.

2. Allorché appare evidente che il contenitore non risponde più alle norme di sicurezza a seguito di un difetto che sarebbe potuto esistere al momento della sua approvazione, l'Amministrazione responsabile di tale approvazione deve essere informata dalla Parte contraente che ha scoperto il difetto stesso.

Articolo VII

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione, sino al 15 gennaio 1973, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, successivamente dal 1º febbraio 1973 al 31 dicembre 1973, compreso, presso la sede della Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima a Londra (qui appresso denominata « l'Organizzazione »).

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione od approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1.

4 Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui appresso denominato Segretario Generale)

Articolo VIII

Entrata in vigore

1 La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione

2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3 Ogni Stato che divenga parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento viene, a meno che non abbia espresso intenzione diversa, considerato come:

a) parte della Convenzione emendata;

b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di ogni Stato parte della Convenzione che non sia vincolato dall'emendamento.

Articolo IX

Procedura di emendamento dell'intera Convenzione o di parte di essa

1. La presente Convenzione può essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo.

2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione

a) su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sarà esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima della Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verrà comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sarà autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verrà esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione;

b) ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sarà comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione;

c) tale emendamento entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui sarà stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della usa entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo

3 Emendamento da parte di una conferenza

A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'Articolo VII, verrà convocata dal Segretario Generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione

Articolo X

Procedura speciale di emendamento degli Allegati

1 Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sarà esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte

2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verrà comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione

3. Tale emendamento entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verrà fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario Generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.

4. Dal momento in cui un emendamento entrerà in vigore, esso sostituirà per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sarà vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione.

5. Il Segretario Generale informerà tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonché della data in cui ogni emendamento entrerà in vigore

6. Allorché il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli Allegati, ogni Parte contraente potrà richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'articolo VII. Allorché almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario Generale convocherà una Conferenza per esaminare tale emendamento degli Allegati

Articolo XI

Denuncia

1 Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di tale deposito presso il Segretario Generale.

2. Una Parte contraente che avrà sollevato un'obiezione contro un emendamento degli Allegati potrà denunciare la presente Convenzione e tale denuncia avrà efficacia alla data di entrata in vigore del detto emendamento.

Articolo XII

Estinzione della Convenzione

La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque per un qualsiasi priodo di dodici mesi consecutivi.

Articolo XIII

Composizione delle controversie

1 Ogni controversia fra due o più Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta mediante negoziati o in altro modo verrà sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle parti in controversia nominerà un arbitro e i due arbitri designeranno un terzo arbitro che sarà il Presidente del tribunale. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle Parti non ha designato arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, una qualsiasi di tali Parti potrà chiedere al Segretario Generale di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

2 La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sarà vincolante per le parti interessate alla controversia.

3 Il tribunale arbitrale fisserà il proprio regolamento interno

4 Le decisioni del tribunale arbitrale riguardanti sia la procedura, sia il luogo di riunione, sia ogni controversia di cui verrà investito, saranno prese alla maggioranza.

5. Ogni controversia che potrebbe sorgere tra le parti in lite sull'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale, potrà essere portata da una delle parti davanti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza per essere da esso giudicata.

Articolo XIV

Riserve

1. Le riserve alla presente Convenzione saranno autorizzate, ad esclusione di quelle vertenti sulle disposizioni contenute negli articoli da I a IV, nell'articolo XIII del presente articolo, nonché negli Allegati, a condizione dhe tali riserve siano comunicate per iscritto e, ove lo siano prima del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, che vengano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà tali riserve a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.

2 Ogni riserva comunicata in base al paragrafo 1:

a) modifica, per la Parte contraente che l'ha formulata, le disposizioni della presente Convenzione alle quali detta riserva si riferisce, nella misura in cui essa sia loro applicabile, e

b) modifica nella stessa misura le disposizioni per le altre Parti contraenti nelle loro relazioni con la Parte contraente che ha formulato la riserva.

3. Ogni Parte contraente che abbia comunicato una riserva in base al paragrafo 1 potrà ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale

Articolo XV

Notifica

Oltre alle notifiche ed alle comunicazioni previste dagli articoli IX, X e XIV, il Segretario Generale notificherà a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII:

a) le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni in base all'articolo VII;

b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo VIII;

c) la data di entrata in vigore degli emendamenti della presente Convenzione, conformemente agli articoli IX e X;

d) le denunce in base all'articolo XI;

e) l'estinzione della presente Convenzione in base all'articolo XII.

Articolo XVI

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale che ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, a tale scopo debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Ginevra, il due dicembre millenovecentosettantadue

Per il Governo della Repubblica d'Austria

WILFRIED PLATZER
(16 maggio 1973)

Per il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria:

E. ZAKHARIEV
(12 gennaio 1973)

Per il Governo della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia

(Traduzione) con riserve
M. IUNKEV
(3 novembre 1973)

Per il Governo del Canadà

Con riserva di ratifica
JOHN L. MCAUGUS
(5 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca

Dr. M. ZEMLA
(28 dicembre 1973)

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Con riserva di ratifica
OTTO BARON VON STEMPEL
(5 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica di Finlandia:

Incaricato d'Affari a.i. di Finlandia
RIITTA ORÖ
(20 dicembre 1973)

Per il Governo della Repubblica francese:

Il Governo francese, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIV, formula una riserva nei confronti del 4º paragrafo dell'articolo X redatto nel modo seguente: «una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sarà vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione». Quando sarà stata sollevata un'obiezione contro un emendamento da una Parte contraente non le saranno opponibili le disposizioni di tale emendamento.
Con riserva di approvazione successiva
M. JACQUIER
(13 dicembre 1973)

Per il Governo della Repubblica popolare ungherese:

KUZSEL D.
(10 gennaio 1973)

Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia

E. WISNIEWSKI
(20 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica di Corea:

Soggetta a ratifica
TONG JIN PARK
(11 gennaio 1973)

Per il Governo della Repubblica socialista di Romania:

Con riserva di ratifica; con dichiarazione in merito all'articolo VII
PRETOR POPA
(19 dicembre 1973)

Per il Governo della Confederazione elvetica

FELIX-CLEMENT VANEY
(8 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica turca

Con una riserva sulla parte qui di seguito riprodotta del 4º paragrafo dell'articolo X «una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sarà vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione»
A. COSKUN KIRKA
(15 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica socialista sovietica d'Ukraina

(Traduzione) con riserve
N. LUNKOV
(9 novembre 1973)

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

(Traduzione) con riserve
N. LUNKOV
(23 agosto 1973)

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

L F STANDEN
J. L. B. GARCIA
(13 febbraio 1973)

Per il Governo degli Stati Uniti d'America

Soggetta a ratifica
AARON W REESE
JOHN B. O. 'LOUGHLIN
(5 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia

Soggetta ad approvazione
GASPARI DUSAN
(2 marzo 1973)

ALLEGATO I

NORME RELATIVE ALLA PROVA, ALL'ISPEZIONE, ALL'APPROVAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI

CAPITOLO PRIMO

NORME COMUNI A TUTTI I SISTEMI DI APPROVAZIONE

Norma n 1

Targa di approvazione ai fini della sicurezza

1. Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme alle disposizioni dell'appendice del presente Allegato deve essere fissata stabilmente su ogni contenitore approvato in un punto ove sia ben visibile, a lato di qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata a fini ufficiali, ed in un punto ove non possa venir facilmente danneggiata.

2 *a*) La targa deve contenere le seguenti indicazioni redatte almeno in lingua inglese o francese:

« *Approvazione CSC ai fini della sicurezza* »
Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa
Data di costruzione (mese ed anno)
Numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore o, nel caso di contenitori esistenti di cui si ignori tale numero, il numero assegnato dall'Amministrazione
Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi)
Carico di impilaggio ammissibile con 1, 8 g. (chilogrammi e libbre inglesi)
Valore del carico per la prova di rigidità trasversale (chilogrammi e libbre inglesi)

b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l'inserimento dei valori (fattori) relativi alla resistenza delle pareti di estremità e/o delle pareti laterali, conformemente al paragrafo 3 della presente norma nonché alle prove 6 e 7 dell'Allegato II. Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione ed eventualmente dei successivi.

3 Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore nuovo è conforme, sul piano della sicurezza, alle disposizioni della presente Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremità o delle pareti laterali, o di entrambe è stato progettato superiore o inferiore a quello prescritto nell'Allegato II, tale fattore deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.

4 La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non dispensa dall'obbligo di apporre le etichette o le indicazioni che possano essere prescritte dagli altri regolamenti in vigore

Norma n 2

Manutenzione

1. Spetta al proprietario del contenitore di mantenerlo in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza

2. Il proprietario deve esaminare o fare esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte contraente interessata, ad intervalli appropriati alle condizioni di utilizzazione. La data (mese ed anno) anteriormente alla quale un contenitore deve essere esaminato per la prima volta deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza

3 La data (mese ed anno) anteriormente alla quale il contenitore dovrà essere oggetto di un nuovo esame deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il più vicino possibile a tale targa e in modo che sia accettabile per la Parte contraente che ha prescritto od approvato la particolare procedura di manutenzione.

4. L'intervallo tra la data di costruzione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni Il successivo esame dei contenitori nuovi ed il riesame dei contenitori esistenti devono essere effettuati ad intervalli non superiori ai 24 mesi. Tutti gli esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti che possano presentare un pericolo per chiunque.

5. Ai fini della presente norma, per « Parte contraente interessata », si intende la Parte contraente sul territorio della quale il proprietario ha il proprio domicilio o la sede principale.

Capitolo II

Norme relative all'approvazione dei contenitori nuovi per tipo di costruzione

Norma n. 3

Approvazione dei contenitori nuovi

Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in base alla presente Convenzione, ogni contenitore nuovo deve essere conforme alle norme enunciate nell'Allegato II.

Norma n 4

Approvazione per tipo di costruzione

Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una richiesta di approvazione, l'Amministrazione esamina i progetti e assiste alle prove di un prototipo per accertarsi che i contenitori siano conformi alle norme enunciate all'Allegato II Allorché essa se ne sia accertata, comunica per iscritto al richiedente che il contenitore è conforme alle norme della presente Convenzione; tale notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie.

Norma n 5

Disposizioni relative all'approvazione per tipo di costruzione

1. Quando i contenitori devono essere costruiti in serie, la richiesta di approvazione per tipo di costruzione deve essere indirizzata alla Amministrazione, accompagnata da disegni e da specifiche di progetto relative al tipo di contenitore che deve essere oggetto dell'approvazione nonché da tutte le altre informazioni che l'Amministrazione può richiedere.

2 Il richiedente deve indicare i marchi di identificazione che saranno assegnati dal costruttore al tipo di contenitore che è oggetto della richiesta

3. La richiesta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna:

a) a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contenitore del tipo di costruzione in questione che questa possa voler esaminare;

b) a informare l'Amministrazione di ogni modifica relativa al progetto o alle specifiche del contenitore e ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza solo dopo averne ricevuto il consenso;

c) ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza su ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro;

d) a conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono essere indicati almeno i numeri di identificazione attribuiti dal costruttore ai contenitori, nonché le date di consegna dei contenitori ed i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i detti contenitori sono stati consegnati.

4. L'approvazione può essere accordata dall'Amministrazione ai contenitori che costituiscono una versione modificata di un tipo di costruzione approvato, se questa ritiene che le modifiche apportate non abbiano effetti sulla validità delle prove effettuate per l'approvazione del tipo di costruzione.

5. L'Amministrazione concederà al costruttore l'autorizzazione ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza basandosi sull'approvazione del tipo di costruzione solo quando si sarà accertata che il costruttore ha instaurato un sistema di controllo della produzione che permetta di garantire che i contenitori da lui costruiti saranno conformi al prototipo approvato.

Norma n 6

Controllo di produzione

Per assicurarsi che tutti i contenitori della stessa serie sono costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato, l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei contenitori che essa ritiene necessari, ad ogni fase della produzione della serie in questione

Norma n 7

Notifica indirizzata all'Amministrazione

Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima che inizi la produzione di ogni nuova serie di contenitori che deve essere costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato

Capitolo III

Norme relative all'approvazione individuale dei contenitori nuovi

Norma n 8

Approvazione individuale dei contenitori

L'Amministrazione, dopo aver proceduto al controllo ed aver assistito alle prove, può accordare l'approvazione individuale di contenitori quando ritiene che il contenitore è conforme alla norme

della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale sia il caso, questa notifica il rilascio dell'approvazione per iscritto al richiedente; tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre sul contenitore una targa di approvazione ai fini della sicurezza.

Capitolo IV

Norme relative all'approvazione dei contenitori esistenti

Norma n. 9

Approvazione dei contenitori esistenti

1 Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il proprietario di un contenitore esistente fornisce ad una Amministrazione le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, ove tale numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) *i*) prova che tale tipo di contenitore è stato utilizzato in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri, nel corso di un periodo di almeno due anni, o
ii) prova ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore è stato fabbricato conformemente ad un tipo di costruzione sottoposto a prova e trovato conforme alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e laterali, o
iii) prova che il contenitore è stato fabbricato conformemente a norme che siano ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, equivalenti alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II, ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e laterali;
e) carico di impilaggio ammissibile con 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;

l'Amministrazione, previe ispezioni comunica per iscritto al proprietario se viene concessa l'approvazione; in caso affermativo, tale notifica autorizza il proprietario ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza dopo che sarà stato effettuato un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n. 2,

2 I contenitori esistenti, che non siano conformi alle condizioni previste per poter essere approvati in virtù del paragrafo 1. della presente Norma, possono essere presentati ai fini dell'approvazione alle condizioni previste nei capitali II e III del presente Allegato. Le disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e/o laterali non sono applicabili a tali contenitori. L'Amministrazione può, ove acquisisca la convinzione che tali contenitori sono stati in servizio, rinunciare, nella misura in cui essa lo ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti la presentazione di disegni e alle prove, fatta eccezione per le prove di sollevamento e di resistenza del fondo.

Appendice

La targa di approvazione, ai fini della sicurezza, sarà conforme al modello qui appresso riprodotto. Essa dovrà essere di forma rettangolare, fissata stabilmente, resistente alla corrosione ed all'incendio e di dimensioni non inferiori a mm. 200 per 100 mm. Su di essa devono essere impresse, incise o in rilievo o comunque indicate in modo da essere leggibili in permanenza, le parole « Approvazione CSC » ai fini della sicurezza » in caratteri di almeno 8 mm. di altezza; tutte le altre lettere e cifre devono avere almeno 5 mm. di altezza

APPROVAZIONE CSC AI FINI DELLA SICUREZZA

1 .... [GB - L/749/2/7/75]
2 .... DATA DI COSTRUZIONE ....
3 .... NUMERO DI IDENTIFICAZIONE ....
4 .... MASSINA MASSA LORDA .... kg - .... bi
5 .... CARICO AMMISSIBILE DI IMPILAGGIO CON 1,8 g .... kg - .... lb
6 .... CARICO UTILIZZATO PER LA PROVA DI RIGIDITÀ .... kg - .... lb
7 ....
8 ....
9 ....

≥ 200 mm

≥ 100 mm

1) Paese che ha concesso l'approvazione ed estremi della stessa come indicati nell'esempio della prima riga (il paese che approva dovrebbe essere indicato almeno con il contrassegno distintivo utilizzato per indicare il paese di immatricolazione dei veicoli a motore nel traffico stradale internazionale).

2) Data (mese ed anno) di costruzione

3) Numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore o, nel caso dei contenitori esistenti di cui si ignori tale numero, il numero assegnato dall'Amministrazione.

4) Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi)

5) Carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g. (chilogrammi e libbre inglesi)

6) Valore del carico per la prova di rigidità trasversale (chilogrammi e libbre inglesi)

7) La resistenza delle pareti di estremità deve essere indicata sulla targa solo nel caso in cui le pareti di estremità consentano di sopportare un carico inferiore o superiore a 0,4 volte il massimo carico utile ammissibile, cioè 0,4 P.

8) La resistenza delle pareti laterali deve essere indicata sulla targa solo nel caso in cui tali pareti consentano di sopportare un carico inferiore o superiore a 0,6 volte il massimo carico utile ammissibile, cioè 0,6 P.

9) Data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione per i contenitori nuovi ed, eventualmente, data (mese ed anno) dei successivi esami di manutenzione.

ALLEGATO II

NORME DI COSTRUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PROVE

Introduzione

Le disposizioni del presente Allegato presuppongono che in nessuna fase dell'utilizzazione dei contenitori, gli sforzi dovuti ai movimenti, alla posizione, all'impilaggio ed al peso del contenitore caricato, nonché alle forze esterne, saranno superiori alla resistenza nominale del contenitore. Sono state tenute in particolare considerazione le seguenti ipotesi:

a) il contenitore deve essere fissato in modo da non essere sottoposto a forze superiori a quelle per le quali è stato progettato;

b) il carico trasportato all'interno del contenitore deve essere sistemato conformemente alle pratiche raccomandate per il tipo di trasporto considerato in modo da non esercitare sul contenitore forze superiori a quelle per le quali è stato progettato

Costruzione

1 Deve essere ritenuto accettabile, dal punto di vista della sicurezza, ogni contenitore costruito con materiale appropriato che subisca in maniera soddisfacente le prove qui appresso indicate senza presentare in seguito deformazioni permanenti od anomalie che lo rendano inadatto all'uso al quale viene destinato.

2. Devono essere verificate le dimensioni, la posizione e le tolleranze corrispondenti dei blocchi d'angolo tenendo conto dei sistemi di sollevamento e di ancoraggio con i quali questi devono essere utilizzati.

3. Ogni contenitore provvisto di dispositivi particolari, che devono essere utilizzati solo quando è vuoto, deve portare un contrassegno indicante tale restrizione.

Carichi di prova e procedure di prova

Quando il modello di contenitore vi si presti, i seguenti carichi e procedure di prova saranno applicati a tutti i tipi di contenitori sottoposti alle prove:

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
1. SOLLEVAMENTO	
Il contenitore, caricato col prescritto carico interno (*lest*), viene sollevato in modo tale che non vengano applicate apprezzabili forze di accelerazione. Dopo il sollevamento, il contenitore deve restare sospeso o sostenuto per 5 minuti e, successivamente, riposato sul suolo.	
A) SOLLEVAMENTO MEDIANTE BLOCCHI D'ANGOLO	
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE Un carico uniformemente distribuito, tale che la massa totale del contenitore, ivi compreso il carico di prova, sia uguale a 2 R.	i) *Sollevamento mediante blocchi d'angolo superiori:* Per i contenitori di lunghezza (nominale) superiore a 3 000 mm. (10 piedi), le forze di sollevamento devono essere applicate verticalmente su tutti e quattro i blocchi d'angolo superiori. Per i contenitori di lunghezza (nominale) uguale o inferiore a 3.000 mm. (10 piedi), le forze di sollevamento devono essere applicate su tutti e quattro i blocchi d'angolo superiori in modo tale che ogni dispositivo di sollevamento formi un angolo di 30° con la verticale.
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO In modo da sollevare la massa totale uguale a 2 R, conformemente alla procedura prescritta (sotto il titolo Procedura di prova).	ii) *Sollevamento mediante blocchi d'angolo inferiori* Le forze di sollevamento devono essere applicate al contenitore in modo tale che i dispositivi di sollevamento agiscano solo sui blocchi d'angolo inferiori. Le forze di sollevamento devono essere applicate coi seguenti angoli sull'orizzontale: 30° per i contenitori di lunghezza (nominale) uguale o superiore a 12.000 mm. (40 piedi); 37° per i contenitori di lunghezza (nominale) uguale o superiore a 9.000 mm. (30 piedi), ma inferiore a 12.000 mm. (40 piedi); 45° per i contenitori di lunghezza (nominale) uguale o superiore a 6.000 mm. (20 piedi), ma inferiore a 9.000 mm. (30 piedi); 60° per i contenitori di lunghezzá (nominale) inferiore a 6.000 mm. (20 piedi)
B) SOLLEVAMENTO MEDIANTE METODI CHE RICHIEDONO L'USO DI ALTRI DISPOSITIVI	
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE Un carico uniformemente distribuito tale che la massa totale del contenitore, e del carico di prova, sia uguale a 1,25 R. FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO In modo da sollevare la massa totale uguale a 1,25 R conformemente alla procedura prescritta (sotto il titolo Procedura di prova).	i) *Sollevamento dalle tasche per forche* Il contenitore deve essere sistemato su barre sistemate in uno stesso piano orizzontale, essendo ciascuna barra centrata entro la rispettiva tasca usata per il sollevamento del contenitore carico. Le barre devono avere la stessa larghezza delle forche che si intendono usare per la movimentazione e devono estendersi all'interno delle tasche suddette per una lunghezza pari almeno al 75 % della profondità delle tasche stesse.
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE: (Come sopra) FORZE APPLICATE DALL'ESTERNO (Come sopra)	ii) *Sollevamento dalle portate per bilancino a braccia:* Il contenitore deve essere sistemato su supporti giacenti in uno stesso piano orizzontale, ciascuno in corrispondenza della rispettiva portata per bilancino a braccia. Questi supporti devono avere le stesse dimensioni dell'area di sollevamento dei bilancini a braccia che si intendono usare. iii) *Altri metodi:* Quando i contenitori sono stati progettati per essere sollevati, quando carichi, mediante altri metodi che non siano quelli indicati con *A*) o *B*) *i*) e *ii*), essi devono essere parimenti sottoposti a prova con carico interno e forze applicate dall'esterno corrispondenti alle condizioni di accelerazione che sono proprie di tali metodi.

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA

2. IMPILAGGIO

1. Per quelle condizioni di trasporto internazionale in cui le massime forze di accelerazione verticale differiscono sensibilmente da 1,8 g., se il contenitore è effettivamente limitato a tali condizioni di trasporto, il carico di impilaggio può essere variato in rapporto alle effettive forze di accelerazione.

2. Al contenitore che ha superato questa prova può essere assegnato il carico statico ammissibile di impilaggio che deve essere indicato sulla Targa di approvazione ai fini della sicurezza in corrispondenza della voce «carico di impilaggio ammissibile con 1,8 g. (chilogrammi e libbre)».

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE	
Un carico uniformemente distribuito tale che la massa totale del contenitore, e del carico di prova, sia uguale a 1,8 R.	Il contenitore, con il prescritto *carico interno*, deve essere sistemato su quattro supporti livellati poggianti su una superficie rigida orizzontale, ciascuno sotto un blocco d'angolo inferiore o struttura di angolo equivalente. I supporti devono essere centrati sotto i blocchi d'angolo e devono avere approssimativamente la stessa superficie di questi.
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO	
In modo da sottoporre ciascuno dei quattro blocchi d'angolo superiori ad una forza verticale verso il basso uguale a ¼ × 1,8 × il carico statico di impilaggio ammissibile.	Ciascuna *forza applicata all'esterno* deve essere applicata a ciascun blocco d'angolo con l'intermediario di un corrispondente blocco d'angolo di prova o con l'intermediario di una piastra avente la stessa superficie. Il blocco d'angolo di prova o la piastra deve essere spostato rispetto al blocco d'angolo superiore del contenitore di 25 mm. (1 pollice) in senso laterale e 38 mm. (1 ½ pollice) in senso longitudinale.

3. CARICHI CONCENTRATI

a) SUL TETTO

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE	
Nessuno	
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO	
Un carico concentrato pari a 300 kg. (660 libbre) uniformemente distribuito su una superficie di 600 mm. × 300 mm. (24 pollici × 12 pollici).	Le forze applicate all'esterno devono essere applicate verticalmente verso il basso alla superficie esterna della parte meno resistente del tetto del contenitore.

b) SUL FONDO

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE	
Due carichi concentrati, ciascuno pari a 2 730 kg. (6000 libbre) e ciascuno gravante sul pavimento del contenitore su un area di contatto di 142 cm² (22 pollici quadrati).	La prova deve essere eseguita con il contenitore poggiante con i blocchi d'angolo inferiori su quattro supporti livellati in modo che la struttura della base del contenitore sia libera di inflettersi.
	Una apparecchiatura di prova deve essere caricata fino ad un peso pari a 5.460 kg. (12.000 libbre) e cioè 2.730 kg. (6.000 libbre) su ciascuna delle due superfici aventi, quando caricate, un'area totale di contatto di 284 cm² (44 pollici quadrati) e cioè 142 cm² (22 pollici quadrati) su ciascuna superficie. Ciascuna di queste deve avere una larghezza pari a 180 mm. (7 pollici) e la distanza tra i centri delle superfici deve essere pari a 760 mm. (30 pollici). Tale apparecchiatura di prova deve essere fatta scorrere sulla intera superficie del pavimento del contenitore.
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO	
Nessuna	

4. RIGIDITÀ TRASVERSALE

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE	
Nessuno	Il contenitore scarico deve essere sistemato su quattro supporti livellati, uno sotto ciascun blocco d'angolo inferiore, e deve essere assicurato contro i movimenti laterali e verticali per mezzo di ancoraggi disposti in modo che il riscontro laterale sia sostenuto soltanto dai blocchi d'angolo inferiori diagonalmente opposti a quelli cui sono applicate le forze.
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO	
In modo da esercitare una spinta laterale sulle strutture di estremità del contenitore Le forze devono essere uguali a quelle per le quali il contenitore è stato progettato.	Le *forze applicate all'esterno* devono essere applicate separatamente o simultaneamente a ciascun blocco d'angolo superiore su un lato del contenitore, su linee parallele sia alla base che ai piani passanti per le estremità del contenitore. Le forze devono essere applicate, prima verso i blocchi d'angolo superiori e poi nel senso opposto. Nel caso di contenitori aventi estremità simmetriche rispetto all'asse verticale, la prova può essere effettuata su un solo lato, ma i contenitori con estremità asimmetriche devono essere provati su entrambi i lati.

5. BLOCCAGGIO LONGITUDINALE (PROVA STATICA)

All'atto della progettazione e costruzione dei contenitori deve essere tenuto presente che i contenitori, quando sono trasportati nelle varie modalità di trasporto terrestre, possono subire accelerazioni pari a 2 g. applicate orizzontalmente in direzione longitudinale.

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE	
Un carico uniformemente distribuito, tale che la massa totale del contenitore e del carico di prova sia uguale alla massima massa lorda operativa o R.	Il contenitore, avente il carico interno prescritto, deve essere bloccato longitudinalmente fissando i due blocchi d'angolo superiori, o strutture d'angolo equivalenti, di una estremità ad adeguati punti di ancoraggio.

CARICHI DI PROVA E FORZE APPLICATE	PROCEDURE DI PROVA
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO:	
In modo da sottoporre ciascun lato del contenitore a forze longitudinali di compressione e di trazione pari a R e cioè una forza totale pari a 2 R sulla base del contenitore nel suo insieme.	Le *forze applicate all'esterno* devono essere applicate prima verso i punti di ancoraggio e poi nel senso opposto. La prova deve essere effettuata su ciascun lato del contenitore.

6. PARETI DI ESTREMITÀ

Le pareti di estremità devono essere in grado di sopportare un carico non inferiore a 0,4 volte il massimo carico utile ammissibile. Tuttavia, se le pareti di estremità sono progettate per sopportare un carico minore o maggiore di 0,4 volte il massimo carico utile ammissibile, tale fattore di resistenza deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, in conformità alla norma 1 dell'Allegato I.

CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE:	
In modo da sottoporre l'interno di una parete di estremità ad un carico uniformemente distribuito pari a 0,4 P, ovvero quel carico per cui il contenitore può essere stato progettato.	Il *carico interno* prescritto deve essere applicato come segue: devono essere provate entrambe le estremità del contenitore, eccettuato il caso in cui esse siano identiche, nel qual caso la prova può essere effettuata solo su una di esse. Le pareti di estremità dei contenitori che non hanno lati aperti o porte laterali, possono essere provate separatamente o contemporaneamente. Le pareti di estremità dei contenitori che hanno lati aperti o porte laterali devono essere provate separatamente. Quando le estremità sono provate separatamente, le reazioni alle forze applicate alle pareti di estremità devono essere limitate alla struttura della base del contenitore.
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO:	
Nessuna.	

7. PARETI LATERALI

Le pareti laterali devono essere in grado di sopportare un carico non inferiore a 0,6 volte il massimo carico utile ammissibile. Tuttavia se le pareti laterali sono progettate per sopportare un carico minore o maggiore di 0,6 volte il massimo carico utile ammissibile, tale fattore di resistenza deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, in conformità alla norma 1 dell'Allegato I.

CARICO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE:	
In modo da sottoporre l'interno di una parete laterale a un carico uniformemente distribuito pari a 0,6 P, ovvero quel carico per cui il contenitore può essere stato progettato.	Il *carico interno* prescritto deve essere applicato come segue: entrambi i lati del contenitore devono essere provati eccettuato il caso in cui i lati siano identici, nel qual caso la prova può essere effettuata solo su di un lato. Le pareti laterali devono essere provate separatamente e le reazioni al carico interno devono essere limitate ai blocchi d'angolo o equivalenti strutture d'angolo. I contenitori a tetto aperto devono essere provati nelle condizioni di esercizio per cui sono stati progettati, per esempio con le strutture amovibili del tetto nella loro posizione.
FORZE APPLICATE ALL'ESTERNO:	
Nessuna.	

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 68.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sione della Conferenza internazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:

n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economi e sociale;

n.142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazio delle risorse umane.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla lo entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e c decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare cor legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — SCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENTION

concernant les Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

Reconnaissant qu'en raison de leur importance dans le monde il est urgente d'associer les travailleurs ruraux aux tâches du développement économique et social pour améliorer de façon durable et efficace leurs conditions de travail et de vie;

Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulièrement dans ceux en voie de développement, la terre est utilisée de manière très insuffisante et la main-d'œuvre très largement sous-employée, et que ces faits exigent que les travailleurs ruraux soient encouragés à développer des organisations libres, viables et capables de protéger et défendre les intérêts de leurs membres et d'assurer leur contribution effective au développement économique et social;

Considérant que l'existence de telles organisations peut et doit contribuer à atténuer la pénurie persistante de denrées alimentaires dans plusieurs parties du monde;

Reconnaissant que la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en voie de développement, un facteur essentiel à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu'en conséquence les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer activement au processus de cette réforme;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - en particulier la convention sur le droit d'association (agriculture) 1921, la convention sur la liberté syndacale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - qui affirment le droit de tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, d'établir des organisations libres et indépendantes, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail applicables aux travailleurs ruraux qui demandent notamment que les organisations de travailleurs participent à leur application;

Notant que les Nations Unies et les institutions spécialisées, en particulier l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, portent toutes un intérêt à la réforme agraire et au développement rural;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et que, pour éviter les doubles emplois, la coopération avec cette organisation et les Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et d'assurer l'application de ces normes;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux organisations de travailleurs ruraux et à leur rôle dans le développement économique et social, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975:

ARTICLE 1

La présente convention s'applique à tous les types d'organisations de travailleurs ruraux, y compris les organisations qui ne se limitent pas à ces travailleurs mais qui les représentent.

ARTICLE 2

1 Aux fins de la présente convention, les termes « travailleurs ruraux » désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu'il s'agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants.

2 La présente convention ne s'applique qu'à ceux des fermiers, métayers ou petits propriétaires exploitants dont la principale source de revenu est l'agriculture et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule aide de leur famille ou en recourant à des tiers à titre purement occasionnel et qui:

a) n'emploient pas de façon permanente de la main-d'œuvre, ou;

b) n'emploient pas une main-d'œuvre saisonnière nombreuse, ou;

c) ne font pas cultiver leurs terres par des métayers ou des fermiers.

ARTICLE 3.

1 Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu'il s'agisse de salariés ou de personnes travaillant à leur propre compte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

2 Les principes de la liberté syndicale devront être respectés pleinement; les organisations de travailleurs ruraux devront être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne devront être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive.

3 L'acquisition de la personalité juridique par les organisations de travailleurs ruraux ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 due présent article.

4 Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par le présent article, les travailleurs ruraux et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

5. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par le présent article.

ARTICLE 4.

L'un des objectifs de la politique nationale de développement rural devra être de faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen efficace d'assurer que ces travailleurs, sans discrimination – au sens de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 –, participent au développement économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent.

ARTICLE 5.

1 Pour permettre aux organisations de travailleurs ruraux de jouer leur rôle dans le développement économique et social, tout Membre qui ratifie la présente convention devra adopter et appliquer une politique visant à encourager ces organisations, notamment en vue d'eliminer les obstacles qui s'opposent à leur constitution, à leur développement et à l'exercice de leurs activités licites, ainsi que les discriminations d'ordre législatif et administratif dont les organisations de travailleurs ruraux et leurs membres pourraient faire l'objet.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra s'assurer que la législation nationale ne fait pas obstacle, compte tenu des conditions propres au secteur rural, à la constitution et au développement d'organisations de travailleurs ruraux.

ARTICLE 6.

Des mesures devront être prises afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu'elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités d'emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu'à l'accroissement et à une meilleure répartition du revenu national.

ARTICLE 7.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ARTICLE 8.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée

ARTICLE 9.

1 Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré La dénonciation ne pendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié

dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 10.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ARTICLE 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte de Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ARTICLE 14.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixantième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-cinquième jour de juin 1975.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1975:

Le Président de la Conférence,

BLAS F. OPLE

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

FRANCIS BLANCHARD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione

CONVENZIONE 141

CONVENZIONE

concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

Avendo riconosciuto che, data la loro importanza nel mondo, è urgente associare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale, per migliorare in modo durevole ed efficace le loro condizioni di vita e di lavoro;

Rilevato che, in numerosi paesi del mondo e particolarmente in quelli in via di sviluppo, la terra viene utilizzata in maniera del tutto insufficiente e la manodopera è largamente sotto-occupata, e che tali fatti esigono che i lavoratori rurali siano incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, suscettibili di sviluppo e in grado di proteggere e difendere gli interessi dei propri membri e di garantire il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale;

Considerato che l'esistenza di simili organizzazioni può e deve contribuire ad attenuare la carenza persistente di derrate alimentari in varie parti del mondo;

Riconoscendo che la riforma agraria è, in molti paesi in via di sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e quindi che le organizzazioni di tali lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma;

Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti – in particolar modo la convenzione sul diritto di associazione (agricoltura), 1921, la convenzione sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948, e la convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 – le quali affermano il diritto di tutti i lavoratori, compresi quelli rurali, di creare organizzazioni libere e indipendenti, nonché le disposizioni contenute in numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, che chiedono tra l'altro che le organizzazioni di lavoratori partecipino alla loro applicazione;

Rilevato che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l'Organizzazione internazionale del Lavoro e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dimostrano tutte interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale;

Rilevato che le norme che seguono sono state elaborate in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e che, per evitare doppioni, la cooperazione con tale organizzazione e le Nazioni Unite verrà perseguita, al fine di promuovere e garantire l'applicazione di tali norme;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle organizzazioni di lavoratori rurali ed al loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi ventitrè giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulle organizzazioni di lavoratori agricoli, 1975:

ARTICOLO 1

La presente Convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni di lavoratori agricoli, comprese quelle che non sono limitate a questi lavoratori, ma che li rappresentano.

ARTICOLO 2

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «lavoratori agricoli» designa tutte le persone che esercitano, nelle zone rurali, una attività agricola, artigianale od altra, assimilata o connessa, sia che si tratti di salariati, o, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di persone che lavorino in proprio, ad esempio, affittuari agricoli, mezzadri o piccoli coltivatori diretti.

2. La presente Convenzione si applica soltanto a coloro, tra gli affittuari, mezzadri o piccoli coltivatori diretti la cui principale fonte di reddito sia l'agricoltura e che lavorino essi stessi la terra, con il solo ausilio dei familiari o facendo ricorso a terzi a titolo meramente occasionale, e che:

a) non occupino manodopera in modo permanente, o;

b) non occupino manodopera stagionale numerosa, o;

c) non facciano coltivare le loro terre da mezzadri o affittuari.

1. Tutte le categorie di lavoratori agricoli, siano essi salariati o persone che lavorano in proprio, hanno il diritto, senza previa autorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta, come anche di iscriversi a tali organizzazioni, all'unica condizione di attenersi agli statuti delle organizzazioni stesse.

2. I princìpi della libertà sindacale dovranno essere osservati pienamente; le organizzazioni di lavoratori agricoli dovranno essere indipendenti e fondate su basi volontarie, e *non* dovranno essere sottoposte ad alcuna ingerenza, coercizione o misura repressiva.

3. L'*acquisizione* della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori agricoli non può essere subordinata a condizioni tali da mettere in causa l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi *1* e *2* del presente articolo.

4 Nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti, come pure le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità

5 La legislazione nazionale non dovrà pregiudicare, né essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo

Articolo 4

Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovrà essere quello di facilitare la creazione e lo sviluppo, su base volontaria, di organizzazioni di lavoratori agricoli, forti e indipendenti, quale mezzo efficace per assicurare a detti lavoratori, senza discriminazione – ai sensi della *convenzione* sulla *discriminazione* (occupazione e professione), 1958 – la partecipazione allo sviluppo economico e sociale ed il beneficio dei vantaggi che ne derivano.

Articolo 5

1. Onde consentire alle organizzazioni di lavoratori agricoli di svolgere il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, ogni Stato membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà adottare ed attuare una politica diretta ad incoraggiare tali organizzazioni, tra l'altro al fine di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro creazione, al loro sviluppo ed all'esercizio delle loro lecite attività, come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori rurali ed i loro membri potrebbero essere oggetto.

2. Ogni Stato membro dovrà assicurarsi che la legislazione nazionale non ostacoli, tenuto conto delle condizioni proprie del settore rurale, la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di lavoratori agricoli.

Articolo 6.

Dovranno essere adottate disposizioni al fine di promuovere la comprensione più larga possibile della necessità di sviluppare le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il contributo che esse possono dare ad un miglioramento delle possibilità di occupazione e delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle zone rurali, nonché all'incremento ed a una migliore distribuzione del reddito nazionale.

Articolo 7.

Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.

Articolo 8.

1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale

3 *In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore* per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 9.

1 Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale dell'entrata in vigore della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La denunzia avrà effetto dopo un anno dalla data di registrazione.

2 Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo decennale menzionato nel *paragrafo precedente*, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente *convenzione* allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

ARTICOLO 11.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati, conformemente ai precedenti articoli.

ARTICOLO 12

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione, totale o parziale.

ARTICOLO 13.

1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 di cui sopra, la denunzia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri

2 La presente Convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto, per gli Stati membri che la avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

ARTICOLO 14

Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nella sua sessantesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il venticinquesimo giorno di giugno 1975

IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, questo ventiseiesimo giorno di giugno 1975

(Seguono le firme)

CONVENTION 142.

CONVENTION

concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines

La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à le mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975:

ARTICLE 1

1. Chaque Membre devra adopter et développer des politiques et des programmes complets et concertés d'orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et l'emploi.

2 Ces politiques et ces programmes devront tenir compte:

a) des besoins, possibilités et problèmes en matière d'imploi aux niveaux tant régionaux que nationaux;

b) du stade et du niveau du développement économique, social et culturel;

c) des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les autres objectifs économiques, sociaux et culturels.

3 Ces politiques et ces programmes seront appliqués par des méthodes adaptées aux conditions nationales.

4 Ces politiques et ces programmes devront viser à améliorer la capacité de l'individu de comprendre le milieu de travail et l'environnement social et d'influer sur ceux-ci, individuellement et collectivement.

5 Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.

ARTICLE 2.

En vue d'atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, chaque Membre devrà élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d'enseignement général, technique et professionnelle, que ces activités se déroulent à l'intérieur ou hors du système scolaire.

ARTICLE 3

1. Chaque Membre devrà étendre progressivement ses systèmes d'orientation professionnelles et ses systèmes d'information continue sur l'emploi, en vue d'assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées.

2 Cette information et cette orientation devront couvrir le choix d'une profession, la formation professionnelle et les possibilités d'éducation s'y rapportant, la situation de l'emploi et les perspectives d'emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travail, la sécurité et l'hygiène du travail et d'autres aspects de la vie active dans les divers secteurs de l'activité économique, sociale et culturelle et à tous les niveaux de responsabilité

3 Cette information et cette orientation devront être complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail; cette dernière information devra être fournie conformément à la loi et à la pratique nationales en tenant compte des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d'imployeurs intéressées.

ARTICLE 4

Chaque Membre devra progressivement étendre, adapter et harmoniser ses divers systèmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins des adolescents et des adultes, tout au long de

leur vie, dans tous les secteurs de l'èconomie, dans toutes les branches de l'activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité

ARTICLE 5

Les politiques e les programmes d'orientation et de formation professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d'autres organismes intéressés.

ARTICLE 6.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ARTICLE 7

1 La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général

2 Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée

ARTICLE 8

1 Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 9

1 Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications ed dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrerà en vigueur.

ARTICLE 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 11.

Chaques fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinerà s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 12.

1 Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2 La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient par la convention portant révision.

ARTICLE 13.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixantième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-cinquième jour de juin 1975.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1975:

Le Président de la Conférence,

BLAS F OPLE

Le Directeur général du Bureau international du Travail

FRANCIS BRANCHARD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione

CONVENZIONE 142.

CONVENZIONE

concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

avendo deciso di adottare varie proposte relative alla valorizzazione delle risorse umane: orientamento e formazione professionale, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che queste proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi ventitrè giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975

ARTICOLO 1

Ogni Stato membro dovrà adottare e sviluppare delle politiche e dei programmi completi e concordati di orientamento e formazione professionale, stabilendo, in particolare, grazie ai servizi pubblici dell'impiego, una stretta connessione tra orientamento, e formazione professionale e impiego.

2 Tali politiche e tali programmi dovranno tener conto

a) delle necessità, possibilità e problemi in materia d'impiego sia a livello regionale che nazionale;

b) dello stadio e del livello dello sviluppo economico, sociale e culturale;

c) dei rapporti esistenti tra gli obiettivi della valorizzazione delle risorse umane e gli altri obiettivi economici, sociali e culturali

3 Queste politiche e questi programmi saranno applicati con metodi adatti alle condizioni nazionali

4 Queste politiche e questi programmi dovranno tendere al miglioramento della capacità dell'individuo di capire l'ambiente di lavoro e il contesto sociale e di influenzarli sia individualmente che collettivamente.

5. Queste politiche e questi programmi dovranno incoraggiare ed aiutare chiunque, su una base di parità e senza discriminazione alcuna, a sviluppare ed utilizzare le proprie attitudini professionali nel loro proprio interesse e conformemente alle proprie aspirazioni, pur tenendo conto dei bisogni della società.

Articolo 2

Per raggiungere gli obbiettivi sopra indicati, ogni Stato membro dovrà elaborare e perfezionare dei sistemi aperti, flessibili e complementari di insegnamento generale, tecnico e professionale, di orientamento scolastico e professionale e di formazione professionale, sia che queste attività si svolgano all'interno che al di fuori del sistema scolastico.

Articolo 3

1 Ogni Stato membro dovrà estendere progressivamente i suoi sistemi d'orientamento professionale ed i suoi sistemi di informazione continua sull'occupazione, al fine di assicurare una informazione completa ed un orientamento il più esteso possibile ai bambini, agli adolescenti ed agli adulti, ivi compresi dei programmi appropriati per persone handicappate

2 Questa informazione e questo orientamento dovranno coprire la scelta di una professione, la formazione professionale e le possibilità di istruzione ad essa relative, la situazione e le prospettive d'impiego, le possibilità di promozione, le condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene del lavoro ed altri aspetti della vita attiva nei diversi settori dell'attività economica, sociale e culturale ed a tutti i livelli di responsabilità.

3. Questa informazione e questo orientamento dovranno essere completati da informazioni sugli aspetti generali dei contratti collettivi e dei diritti ed obblighi di tutte le parti interessate in base alla legislazione del lavoro; quest'ultima informazione dovrà essere fornita in conformità alla legge e alla prassi nazionali, tenendo conto delle funzioni e dei compiti rispettivi delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Articolo 4.

Ogni Stato membro dovrà progressivamente estendere, adattare ed armonizzare i suoi diversi sistemi di formazione professionale per rispondere alle necessità degli adolescenti e degli adulti, lungo l'arco della loro vita, in tutti i settori dell'economia, in tutti i rami dell'attività economica e a tutti i livelli di qualificazione professionale e di responsabilità.

Articolo 5

Le politiche e i programmi di orientamento e di formazione professionale saranno elaborati ed applicati in collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e, all'occorrenza, conformemente alla legge e alla prassi nazionali, con altri organismi interessati.

Articolo 6

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 7

1 La presente Convenzione sarà vincolante soltanto per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2 Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3 In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà registrata

Articolo 8

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2 Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà

di denuncia di cui al presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 9

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore

ARTICOLO 10

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della Carte delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

ARTICOLO 11

Ogni volta che lo ritenga necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e prenderà in esame l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

ARTICOLO 12.

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 8 precedente, denuncia immediata della presente Convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2 La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione

ARTICOLO 13

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il venticinquesimo giorno di giugno 1975.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, questo ventiseiesimo giorno di giugno 1975.

(Seguono le firme)

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **69.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della 61ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della sessantunesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENTION

concernant les consultations tripartites destinées a promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes – en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 – qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d'établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d'employeurs et de travaillers sur les mesures à prendre pour lèur donner effet;

Après avoir examiné la quatrième question à l'ordre du jour de la session, qui est intitulée: « Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail », et après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

ARTICLE 1

Dans la *présente convention*, les *termes « organisations représentatives »* signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

ARTICLE 2

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'Organisation internationale du Travail, énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ci-dessous.

2 La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s'il en existe et si de telles procédures n'ont pas encore été établies.

ARTICLE 3.

1. Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s'il en existe

2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d'égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu

ARTICLE 4

1. L'autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention.

2. Des arrangements appropriés seront pris entre l'autorité compétente et les organisations représentatives, s'il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures.

ARTICLE 5

1 Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur:

a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inserits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;

b) les *propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités* compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

c) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre e leur ratification, le cas échéant;

d) les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;

e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.

2 Afin d'assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an.

ARTICLE 6.

Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s'il en existe, l'autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

ARTICLE 7.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ARTICLE 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2 Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ARTICLE 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article serà lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 10.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ARTICLE 11.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 13.

1 Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale au partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-des-

que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2 La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ARTICLE 14.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante et unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-deuxième jour de juin 1976

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième jour de juin 1976:

Le Président de la Conférence,

M O'LEARY

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

FRANCIS BLANCHARD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*

FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione

CONVENZIONE N. 144

CONVENZIONE
sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro

La Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi nella sua sessantunesima sessione il 2 giugno 1976;

Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti – in particolare la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, e la raccomandazione sulla consultazione ai livelli industriale e nazionale, 1960 – che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di creare delle organizzazioni libere ed indipendenti e chiedono che siano adottate delle misure per promuovere efficaci consultazioni a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonché le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure da prendere allo scopo di attuarle;

Dopo aver esaminato il quarto punto all'ordine del giorno della sessione, dal titolo: « Creazione di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro », e dopo aver deciso l'adozione di alcune proposte relative alle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro;

Dopo aver deciso che tali proposte devono assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, il 21 giugno 1976, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976.

ARTICOLO 1

Nella presente Convenzione, i termini « organizzazioni rappresentative » significano le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto di libertà sindacale

ARTICOLO 2.

1. Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad adottare procedure che assicurino consultazioni efficaci tra i rappresentanti del Governo, datori di lavoro e lavoratori sulle questioni relative alle attività dell'Organizzazione internazionale del Lavoro enunciate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 che segue.

2. La natura e la forma delle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo saranno determinate in ogni Paese, conformemente alla pratica nazionale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative, ove esistano e se tali procedure non sono ancora state fissate.

ARTICOLO 3

1. Ai fini delle procedure previste dalla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno scelti liberamente dalle loro organizzazioni rappresentative, ove esistano.

2. I datori di lavoro e i lavoratori saranno rappresentati su basi di uguaglianza in seno ad ogni organismo per mezzo del quale le consultazioni avranno luogo.

ARTICOLO 4

1. L'autorità competente si assumerà la responsabilità del supporto amministrativo delle procedure previste dalla presente Convenzione.

2. Verranno presi adeguati accordi tra l'autorità competente e le organizzazioni rappresentative, ove esistano, per il finanziamento di ogni formazione necessaria alle persone che partecipino a tali procedure.

ARTICOLO 5.

1. Le procedure previste dalla presente Convenzione dovranno avere per oggetto delle consultazioni su:

a) le risposte dei Governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro ed i commenti dei Governi sui progetti dei testi che devono essere discussi dalla Conferenza;

b) le proposte da presentare all'autorità o alle autorità competenti in relazione con la presentazione che deve loro essere fatta delle Convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19

c) il riesame, ad intervalli appropriati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni alle quali non è stato ancora dato effetto, per prevedere le misure che potrebbero essere adottate al fine di promuovere l'attuazione e la ratifica, a seconda del caso;

d) le questioni che possono derivare dai rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;

e) le proposte relative alla denuncia di convenzioni ratificate.

2. Al fine di assicurare un adeguato esame delle questioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, delle consultazioni avranno luogo ad intervalli appropriati, fissati di comune accordo, ma almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 6.

Quando appare appropriato, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative, ove esistono, l'autorità competente redigerà un rapporto annuale sul funzionamento delle procedure previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 7.

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 8

1. La presente Convenzione sarà vincolante unicamente per i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3 Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

ARTICOLO 9

1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, medante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato La denuncia avrà effetto solo un anno dopo

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, comunicatagli, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

ARTICOLO 11.

Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncie che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

ARTICOLO 12.

Ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

ARTICOLO 13.

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione che preveda una revisione comporterà *ipso jure* l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 9 sopra enunciato, con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratifichino la Convenzione di revisione.

ARTICOLO 14.

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantunesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 22 giugno 1976.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le proprie firme il 23 giugno 1976:

(Seguono le firme)

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 70.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di L. 162.000.000, derivante dall'attuazione del programma di cui all'articolo 2 dell'accordo indicato nel precedente articolo 1, si provvede a carico del capitolo 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978; all'onere di L. 440.000.000, derivante dall'attuazione del programma di cui all'articolo 10 dell'accordo stesso, si provvede a carico del capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI —
PANDOLFI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MALTA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TRA I DUE PAESI

Il presente Accordo viene stipulato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per le Poste e telecomunicazioni, On.le Sen. Giuseppe Togni (d'ora in avanti denominato Amministrazione italiana) ed il Governo di Malta, rappresentato dal Ministro per lo Sviluppo, Dr. Albert V. Hyzler (d'ora in avanti denominato Amministrazione maltese).

Premesso:

— che i servizi di telecomunicazioni fra Malta e l'Italia sono attualmente espletati a mezzo del cavo sottomarino telefonico Sicilia-Malta a 36 canali;

— che le Parti si propongono di integrare tale collegamento mediante la realizzazione di una nuova arteria in ponte-radio che consenta di fronteggiare le crescenti esigenze di traffico fra i due Paesi, nonché fra Malta ed i Paesi europei ed extra-europei;

— che per i riconosciuti motivi di urgenza ed al fine di migliorare l'espletamento del traffico, in attesa della realizzazione della sopracitata arteria, sono stati già presi i seguenti provvedimenti di emergenza da parte dell'Amministrazione italiana, che ha anche curato la fornitura e l'installazione a Malta delle apparecchiature necessarie:

a) realizzazione, nel marzo 1971, sul cavo sottomarino esistente, di 12 circuiti per l'espletamento del servizio telefonico semiautomatico fra i due Paesi, previa trasformazione di circuiti manuali già attivi,

b) attivazione, nel gennaio 1972, di un collegamento radioelettrico per il traffico di Stato, capace di un circuito telefonico e di 4 circuiti telegrafici,

che è necessario definire con il presente Accordo le modalità per la cessione e le condizioni per l'esercizio dei suddetti impianti;

che, su richiesta dell'Amministrazione maltese, è stata riconosciuta l'opportunità di consentire al GPO maltese lo svolgimento, quale Paese terminale, del servizio telex e telegrafico internazionale;

che è necessario definire le modalità di realizzazione e le condizioni di esercizio della già citata nuova arteria in ponte radio;

che è altresì necessario definire e regolarizzare i rapporti tariffari nel campo telefonico, telex e telegrafico;

le Parti, in considerazione di quanto sopra detto, convengono quanto segue:

Impianti già forniti

Articolo 1

La fornitura e l'installazione in territorio maltese delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dei 12 circuiti telefonici per servizio semi-automatico a mezzo del cavo coassiale sottomarino, di cui in premessa, restano a carico dell'Amministrazione italiana.

Le apparecchiature stesse vengono cedute gratuitamente dall'Amministrazione italiana a quella maltese, che assume a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione.

L'Allegato 1 riporta l'elenco delle apparecchiature predette e delle relative prestazioni di installazione, del valore complessivo di lire italiane 65.655.939.

Programma telex e telegrafico

Articolo 2

L'Amministrazione P.T. italiana cederà gratuitamente alla Amministrazione maltese il materiale elencato nell'Allegato 2, occorrente per la realizzazione e l'esercizio di un centralino telegrafico di commutazione manuale composto di due tavoli d'operatore aventi ciascuno la potenzialità di 30 linee d'utente e 10 linee internazionali, d'importo complessivo valutato in lire 162 milioni, comprese le spese di spedizione e di installazione.

Articolo 3

La messa in opera ed attivazione dei terminali di utente (telescriventi, teleinseritori, perforatori, trasmettitori automatici) sarà effettuata a cura e spese dell'Amministrazione maltese.

L'esercizio e la manutenzione di tutte le apparecchiature sarà a carico della stessa Amministrazione maltese.

I quattro posti telex governativi ora allacciati direttamente alla centrale di Roma verranno invece collegati al centralino telegrafico in questione, all'atto della sua attivazione.

Nuovo collegamento in ponte-radio - Programma telefonico

Articolo 4

Saranno progettate, costruite, mantenute in efficienza ed esercite fra Malta e l'Italia le seguenti opere:

i) un collegamento in ponte radio fra Catania e Naxxar, rispondente alle raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR), con stazione intermedia a Monte Lauro (Siracusa) e stazione terminale lato maltese a Naxxar; il collegamento sarà costituito inizialmente da due fasci (di servizio e di riserva), estennsibili a 6, ciascuno di 960 canali telefonici, allocati nella gamma di 2 GHz, con diversità di spazio;

ii) inizialmente, 60 canali telefonici, terminati, lato maltese a Birkirkara;

i canali saranno utilizzati per 15 circuiti telefonici semi-automatici uscenti da Malta verso l'Italia, 15 circuiti telefonici semi-automatici entranti a Malta dall'Italia, e per circuiti telefonici manuali e portanti telegrafici, secondo un programma da definire successivamente fra le due Amministrazioni.

Articolo 5

Lato italiano:

la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e l'installazione a Monte Lauro e a S. Gregorio di Catania delle apparecchiature necessarie in locali esistenti già dotati di alimentazione, e la fornitura ed installazione a Monte Lauro del traliccio.

Lato maltese:

la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e l'installazione a Naxxar delle apparecchiature, delle antenne e del traliccio necessari, in locale esistente già dotato di alimentazione.

Articolo 6

Il raccordo fra la stazione terminale del ponte radio di Naxxar e la stazione di Birkirkara verrà realizzata a mezzo di cavo a 8 coppie coassiali di Km 5,7 circa Il cavo che sarà utilizzato anche per le esigenze della rete locale maltese, sarà posato in tubazioni fornite dal Governo maltese e sarà inizialmente equipaggiato con due sistemi di linea a 4 MHz per 960 canali telefonici ciascuno, senza amplificazione intermedia Di conseguenza la parte afferente al collegamento internazionale sarà costituita dal 25 % del cavo (2 coppie coassiali su 8) e dal 50 % dei sistemi di linea (1 sistema a 960 canali su 2).

Articolo 7

Nella stazione amplificatrice di Birkirkara la terminazione dei 60 canali di tipo telefonico sarà costituita da apparecchiature multiplex complete di:

generatori di frequenze portanti;

1 telaio modem di gruppo primario equipaggiato per 5 gruppi primari, compreso 1 telaio modem di canale equipaggiato per 60 canali;

1 telaio modem di gruppo secondario equipaggiato per un gruppo secondario;

dispositivi di regolazione e di inserzione delle frequenze pilota;

telai ripartitori.

Articolo 8

I circuiti telefonici saranno istradati dalla stazione di Birkirkara alla centrale manuale di Sliema Naxxar a mezzo della rete locale.

Nella stazione di Sliema saranno installati traslatori per segnalazione del sistema ad una frequenza fuori banda fonica di tipo italiano, per la realizzazione di 15 circuiti a servizio semiautomatico uscente e 15 a servizio semiautomatico entrante, apparecchiature di chiamata manuale ed i necessari apparati di interfaccia per la rete locale esistente.

Articolo 9

I circuiti telefonici a servizio semiautomatico e manuale saranno terminati nelle località italiane, che verranno definite successivamente in apposito programma, da concordarsi fra le parti contraenti. Saranno mantenuti in servizio i 12 circuiti a servizio semiautomatico già attivi Circuiti diretti per ogni tipo di traffico potranno altresì essere realizzati con Paesi terzi.

Articolo 10

L'Amministrazione italiana realizzerà a propria cura e spese la parte del collegamento in ponte radio interessante il territorio italiano.

Per le opere programmate in territorio maltese, la spesa complessiva per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature e dei mezzi trasmissivi necessari viene valutata in circa lire italiane 340.000.000 per la parte afferente al collegamento internazionale, ed in circa lire italiane 100 000.000 per la quota parte di cavo coassiale relativa alla rete locale.

Il finanziamento di tali opere sarà a carico dell'Amministrazione italiana.

Gli eventuali oneri fiscali e diritti di dogana saranno a carico delle parti, ciascuna per le opere realizzate nel proprio territorio, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi.

Articolo 11

Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature e delle installazioni messe in opera nel proprio paese ed assumeranno a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per i criteri di manutenzione delle opere realizzate, le parti concordano di riferirsi alle raccomandazioni del CCITT e del CCIR.

Articolo 12

L'Amministrazione italiana bandirà apposite gare tra Ditte italiane qualificate sulla base di capitolati tecnici concordati tra le due Amministrazioni, per la realizzazione delle opere previste in territorio maltese e relative alla fornitura e messa in opera della stazione terminale in ponte radio a Naxxar, del cavo coassiale tra Naxxar e Birkirkara, delle apparecchiature multiplex a Birkirkara, e delle apparecchiature di segnalazione automatica, di chiamata manuale e di interfaccia a Sliema.

Un apposito comitato tecnico congiunto, formato da rappresentanti delle due Amministrazioni, presiederà all'aggiudicazione delle gare ed all'esecuzione dei lavori, compresi quelli in fabbrica.

Articolo 13

Rappresentanti delle due Amministrazioni effettueranno il collaudo delle forniture e dei lavori.

Articolo 14

Le due Amministrazioni faranno del loro meglio affinché gli impianti che formano oggetto del presente Accordo possano essere attivati entro 20 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Articolo 15

I circuiti telefonici per il servizio semiautomatico previsti nel presente Accordo consentiranno di realizzare la teleselezione da operatore fra i due Paesi.

Successivamente, quando le caratteristiche della rete locale di Malta lo consentiranno, potrà essere introdotta la teleselezione da utente.

Potranno altresì essere attivati, compatibilmente con gli accordi da prendere con i Paesi terzi interessati, servizi di teleselezione da operatrice o da utente in campo sia europeo che intercontinentale, tramite il centro di transito internazionale CT2 di Roma, per cui Malta viene designata come CT3 collegato.

Articolo 16

L'Amministrazione maltese si impegna ad utilizzare il ponte radio previsto nel presente Accordo come via principale per il traffico internazionale da e per Malta fino al 1° gennaio 1979. I circuiti internazionali esistenti da e per Malta sono esclusi dal presente Accordo.

L'Amministrazione italiana si impegna a sua volta a fornire in tempo utile i mezzi ed i servizi operativi occorrenti per assicurare l'inoltro sulla propria rete del traffico di cui al presente articolo e all'articolo 9 del presente Accordo, compresi i circuiti diretti a Paesi terzi in transito per l'Italia. Il pagamento di detti circuiti sarà regolato secondo le Raccomandazioni CEPT o CCITT.

Articolo 17

Il collegamento radioelettrico già realizzato in via di urgenza, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, resterà in servizio.

Questioni tariffarie

Articolo 18

Fino al 31 marzo 1973 l'Amministrazione italiana assume a proprio totale carico le quote parti di tassa, ad essa ed alle altre Amministrazioni estere dovute dall'Amministrazione maltese, per i telegrammi depositati via telex all'Ufficio telegrafico di Roma per l'inoltro a destinazione.

L'Amministrazione maltese rinuncia, fino alla stessa data, alle quote ed essa spettanti per il traffico telegrafico trasmesso a Malta via telex dall'Ufficio telegrafico di Roma.

Articolo 19

Con effetto del 1° aprile 1973 e fino a quando la tassa terminale di Malta sarà portata al livello adottato da altri Paesi, le disposizioni specificate nel precedente articolo 18 per il servizio telegrafico rimarranno in vigore. Appena la tassa terminale sarà aumentata, verranno applicate le normali tasse di transito e terminali.

Le modifiche necessarie verranno introdotte di comune accordo tra le Amministrazioni maltese ed italiana

Articolo 20

Fino al 31 marzo 1973 i quattro posti telex allacciati alla centrale telex italiana di Roma vengono considerati a tutti gli effetti quali utenti lontani di detta centrale. L'Amministrazione italiana tuttavia esonera l'Amministrazione maltese dal pagamento di canoni dovuti per i circuiti di raccordo tra Malta e la centrale telex di Roma, valutati in lire 18.288.720 nonché dagli altri oneri normalmente applicati agli utenti italiani.

Sono invece a carico dell'Amministrazione maltese le tasse dovute per il traffico telex in partenza da detti posti ad ovunque destinato.

Le tariffe nazionali ed internazionali da applicare alle suddette comunicazioni telex saranno le stesse di quelle corrisposte in lire italiane dagli utenti italiani residenti in Italia.

L'Amministrazione italiana provvederà ad inviare a quella maltese le fatture mensili relative al traffico svolto, il cui pagamento sarà da quest'ultima effettuato trimestralmente entro il mese successivo a quello dell'ultimo invio.

Articolo 21

A partire dal 1° aprile 1973 viene garantito all'Amministrazione maltese, Centro telecomunicazioni internazionali, lo *status* di Paese terminale per tutto il traffico telex compreso quello scambiato direttamente fra le due Amministrazioni.

In dipendenza di quanto precede si farà luogo al regolare scambio di contabilità telex internazionale sia per quanto concerne il traffico terminale che per quello in transito per l'Italia, sulla base di ripartizioni tariffarie, che saranno concordate fra le due Amministrazioni successivamente alla firma del presente Accordo.

La procedura, che regola la liquidazione dei conti relativi al traffico telex con Paesi terzi, sarà la seguente:

« I conti relativi al traffico europeo verranno liquidati direttamente tra l'Amministrazione maltese e le Amministrazioni europee corrispondenti. Per detto traffico all'Amministrazione italiana verranno accreditate le tasse di transito previste nel paragrafo precedente.

I conti relativi al restante traffico telex in transito per l'Italia verranno scambiati con l'Amministrazione italiana, la quale, dal canto suo, provvederà all'approntamento delle note di credito e di debito con le singole Amministrazioni corrispondenti sulla base delle tasse, stabilite di volta in volta, tra Malta e le Amministrazioni interessate ».

Articolo 22

In ogni caso le condizioni tariffarie praticate dall'Amministrazione italiana a quella maltese non saranno meno favorevoli di quelle attualmente praticate alla « Cable & Wireless » di Malta.

Articolo 23

Dopo la firma del presente Accordo gli esperti tariffari dei due Paesi si incontreranno per redigere di comune accordo, in base ai principi sopra enunciati, le tabelle relative alla ripartizione delle tasse, per le contabilità internazionali relative.

Articolo 24

A richiesta dell'Amministrazione maltese l'Amministrazione italiana invierà a Malta, a propria cura e spese, propri esperti per addestrare gli operatori maltesi nell'uso degli equipaggiamenti contemplati dal presente Accordo e nel predisporre il Centro P. T. di Malta a funzionare come terminale, compreso l'istradamento del traffico.

Articolo 25

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma

Fatto a Valletta questo 24º giorno di maggio millenovecentosettantaquattro, in quattro originali, due in italiano e due in inglese, tutti egualmente autentici

Per il Governo della Repubblica Italiana
Giuseppe Togni

Per il Governo di Malta
Albert V. Hyzler

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

Allegato 1

APPARECCHIATURE E PRESTAZIONI GIÀ FORNITE

A) *Fornitura e messa in opera a Sliema dei seguenti apparati per 6 circuiti telefonici in servizio semiautomatico entrante e 6 in servizio semiautomatico uscente.*

DENOMINAZIONE	Sigla	Quantità	Costi
a) *Materiale prelevato dalla Rete telefonica nazionale*			
1) Traslatore 4/2 entrante completo di forchetta ..	174 A 8020	6	
2) Traslatore 2/4 uscente completo di forchetta ...	174 A 8026	6	
3) Telaio per traslatori 4/2 e 2/4 completo di:	251 C 8008	1	
— complesso segnali	288 A 8004	1	
— complesso 5"	288 A 8005	1	
— portalampade segnali ad innesto con lampada 60 V	—	4	
4) Traslatore 4/4 entrante completo di:	177 A 8012 a	6	
— ricevitore segnali	TR PF 15 RS/5		
5) Traslatore 4/4 uscente completo di:	177 A 8011 a	6	
— ricevitore segnali	TR PF 15 RS/5		
6) Complesso generatore segnali 2040/2400 Hz, composto fa un generatore per il servizio e uno per la riserva	Tr sm 14G/30	1	
7) Telaio per traslatori 4/4 e per generatori segnali completo di:	251 C 8007	1	
— complesso segnali	228 A 8003 a	1	
— dispositivo di conversazione........	Tr sm 14×/19	1	
— pannello multipli	Rel sm 2452/29	1	
— portalampade segnali ad innesto con lampada 60 V	—	4	
8) Carrello prova per traslatori 4/4 completo di n. 2 microtelefoni	88 G Anl 5063	1	
9) Differitore di selezione con RI........	3335/82 A	6	
10) Quadro per differitori	3233/83 I	1	
11) Traslatore 4/4 entrante di scorta completo di:	177 A 8012 a	2	
— ricevitore segnali	TR PF 15RS/5		
12) Traslatore 4/4 uscente di scorta completo di:	177 A 8011 a	2	
— ricevitore segnali	TR PF 15RS/5		
Totale voce *a*)			12.929.000

DENOMINAZIONE	Sigla	Quantità	Costi
b) *Materiale acquistato*			
1) Adattatore entrante	—	6	
2) Adattatore uscente	—	6	
3) Pannello contatori completo di n. 100 contatori.	—	1	
4) Riscaldatore valvole	—	1	
5) Relè aggiuntivo per segnali quadro	—	3	
6) Raddrizzatore SAT, TE 60/12	—	1	
7) Batteria 12 V.	—	5	
8) Telaio in ferro per batterie	—	3	
Totale voce *b*)			2.635.490
c) *Materiale vario di consumo*			
— Lampade, resistenze, cordoni, conduttori, fusibili, condensatori, minuteria, ecc.			
Totale voce *c*)			920.000
d) *Trasporto*			1.712.094
e) *Installazione ed adattamento del materiale agli impianti locali*			4.284.429
TOTALE CIRCUITI SEMIAUTOMATICI			22.481.013

B) *Fornitura e messa in opera a Valletta delle seguenti apparecchiature per un collegamento radio-elettrico comprendente un canale telefonico e quattro canali telegrafici.*

DENOMINAZIONE	Sigla	Quantità	Costi
a) *Materiali per collegamento radio-elettrico*			
1) Radio ricevitore doppio per emissioni a bande laterali indipendenti	ACL-N-57D	1	
2) Connettori coax per aereo e BF, interruttori automatici, cuffie telefoniche, stagno, ecc.			
3) Cavo coax 75 Ohm per aereo		m. 50	
4) Coppia schermata per aereo		m. 100	
5) Valvole, fusibili, lampade e minuterie varie di scorta			
6) Autotrasformatori 240/220 V, 500 W			
7) Armadietto per permutatore jack e cordone per permuta			
8) Quarzi piezoelettrici SAR		6	
Totale voce *a*)			4.980.758
b) *Materiali per canale telefonico*			
1) Armadio per terminale telefonico manuale via radio comprendente n. 1 service switch panel, n. 1 control panel		1	
— Soppressore d'eco		1	
— Hybrido		1	
— Alimentatori		2	
— Segnalatore		1	
— Miscelatore		1	
— Amplificatore di linea equalizzato		1	
— Lincompex Marconi H5516		1	
— Generatore Litton a 20 Hz		1	
— Parti di scorta per suddetti apparati			
2) Cordoni telefonici PJ84 Westrex		5	
3) Cassetto prolunga per unità OM-01		1	
Totale voce *b*)			5.953.973
c) *Materiale per quattro canali telegrafici*			
1) TOR a transistor. Apparecchiatura a 4 canali di costruzione *Hasler* per *trasmissioni radio-telegrafiche* a prova di errore, montato in armadio standard		1	
2) TEX repeater a transistor. Pannello per collegamento telex su circuito radiotelegrafico a prova di errore		2	
3) Armadio ausiliario per TOR elettronico, cablato per contenere 16 apparecchiature ausiliarie, completo di pannello di commutazione, pannello fusibili, un alimentatore, un monitor		1	
4) Riperforatore stampante a 5 unità trasmettitore (FRXD)		2	

DENOMINAZIONE	Sigla	Quantità	Costi
5) Armadio in lamiera di ferro per FRXD Siemens di costruzione SICLIET cablato per contenere 4 riperforatori stampati		1	
6) Manipolatore (coppia di) per radio-telegrafia (a tono, a c.c. ed a impulsi) di costruzione NATALI montati in un tiretto di alluminio estraibile		1	
7) Convertitore di segnale a frequenza fonica in segnale a c.c. (semplice o doppia), di costruzione HASLER tipo E10-0039		2	
8) Canalizzatore telegrafico a banda fonica tipo FMWTK 3/6		1	
9) Oscillatore Hasler 3072 c/s		2	
10) Armadio contenitore per manipolatori e convertitori		1	
11) Forcelle isolate unipolari		50	
12) Spine unipolari a banana		40	
13) Relé polarizzati Hasler		6	
14) Monitor Siemens a 7 unità tempf 41		1	
15) Monitor Hasler		1	
16) TEX repeater Hasler		3	
17) Oscillatore Hasler 3.200 c/s		1	
18) TX converter Hasler		1	
19) RX converter Hasler		1	
20) Generatore Fo Hasler		1	
21) Stabilizzatore automatico di tensione ministab 22		1	
22) Test frame Hasler		1	
23) Saldatore elettrico a pompetta solder master		1	
24) Cordoni completi di congiuntori maschio e femmina a 26 contatti		3	
25) Cordoni completi di congiuntori maschio e femmina a 30 contatti		6	
26) Prese Tuchel a 34 morsetti Hasler		2	
27) Estrattore per lampadina tipo alpina		1	
28) Righello graduato in perspex		1	
29) Parti di scorta per suddetti apparati			
30) Riperforatore Siemens (FRXD) T LOCH 15/A		3	
Totale voce *c*)			18 949 204
d) *Terminali telegrafici*			
1) Telescrivente Olivetti TE315 con tastiera, perforatore e lettore di zona, con avviamento ed arresto elettro comandato		2	
2) Tavolo con cassettiera laterale per telescrivente Olivetti tipo TE300		4	
3) Riperforatore stampante a 5 unità Olivetti tipo T2-BPN/1A		1	

DENOMINAZIONE	Sigla	Quantità	Costi
4) Avvolgipagina automatico Sicre mod. 825/B senza base, con supporto snodato e dispositivo per l'arresto automatico		4	
5) Teleinseritore Siemens tipo 3214/8001		2	
6) Teleinseritore Siemens		3	
7) Cassetta aggiuntiva per teleinseritore predisposto per duplice Siemens tipo 3214/8002		3	
8) Tape roles for perforator		400	
9) Page roles for teleprinter		500	
10) Elemento componente il banco di misura sui circuiti gentex corredato di n. 15 strisce di boccole 32 × 2 per un totale di n. 960 boccole, altezza cm. 128 larghezza cm. 96		1	
11) Telescrivente a pagina Olivetti TE300		3	
12) Tavolo supporto per telescrivente munito di cassettiera laterale		1	
13) Avvolgipagina automatico Sicre mod. 825/B con dispositivo di fermata		1	
14) Cordone elettrico isolato in vipla 2 × 05		m. 9	
15) Cavi per segnali ed energia, prese, spine, cassetta distribuzione e materiale vario			
Totale voce *d*)			8.321.839
e) *Trasporto*			
Spese per imballaggio:			
— spedizione n. 1 - 8 colli			
— spedizione n. 2 - 18 colli			
— spedizione n. 3 - 1 collo			
— spedizione n. 4 - 16 colli			
— spedizione n. 5 - 1 collo			
Totale voce *e*)			853.200
f) *Installazione*			
Costo del personale:			
— 2 tecnici per 37 giorni compreso viaggio			
— 1 tecnico meccanico per 40 giorni compreso viaggio			
— 1 tecnico per 30 giorni compreso viaggio			
Totale voce *f*)			4.115.952
TOTALE COLLEGAMENTO RADIO-ELETTRICO			43.174.926

RIEPILOGO

CIRCUITI SEMIAUTOMATICI	L. 22.481.013
COLLEGAMENTO RADIO-ELETTRICO	L. 43.174.926
TOTALE GENERALE	L. 65.655.939

ALLEGATO 2

Equipaggiamenti occorrenti per la realizzazione e l'utilizzazione di un centralino telegrafico di commutazione manuale composto da due tavoli d'operatore tipo P4/10/30.

— Due tavoli d'operatore P4/10/30 ciascuno per 10 linee internazionali e 30 linee d'utente	L.	22.800.000
— Un alimentatore ± 60 V 50A SIT SIEMENS	»	4.000.000
— Un'apparecchiatura di trasmissione	»	4.600.000
— 60 + 4 telescriventi Olivetti tipo TE315 complete di perforatore e trasmettitore automatico (60 per posti d'utente e 4 per i tavoli d'operatore), compresi 60 teleinseritori	»	125.200.000
— Costi di spedizione e d'installazione, circa	»	5.400.000
Totale circa	L.	162.000.000

ALLEGATO 3

Opere da realizzarsi in territorio maltese per la costruzione di un ponte radio Malta-Catania e per la terminazione a Malta di 60 circuiti di tipo telefonico.

PROSPETTO DELLE SPESE	In milioni di lire italiane	In lire maltesi
a) Ponte radio a 960 canali	150	95.940
b) Quota parte internazionale per: cavo a 8 coppie coassiali (25 % di lire 120 milioni) più due sistemi di linea a 4 MHz (50 % di lire 20 milioni)	40	25.450
c) Multiplex per 60 canali di tipo telefonico	100	63.630
d) Segnalazione per 15 semiautomatici uscenti e 15 entranti di tipo fuori banda e interfaccia con rete locale	30	19.090
e) Chiamata manuale, imprevisti, varie	20	12.730
TOTALE	340	216.340

Nota: La restante somma di lire italiane 100 milioni per cavo coassiale e sistemi di linea è afferente alla rete locale maltese.

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651025/10) Roma, 1979 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S.